

**FONDO PENSIONE
PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT**

STATUTO

2017

INDICE

Premessa

PARTE 1^ – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 – Denominazione, durata, sede
- Art. 2 – Forma giuridica
- Art. 3 – Scopo

PARTE 2^ – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 – Regime della forma pensionistica
- a) Aziende destinatarie**
- Art. 5 – Adesione al Fondo di un'Azienda del Gruppo
- Art. 6 – Cessazione di un'Azienda dalla partecipazione al Gruppo
- Art. 7 – Impegni delle Aziende del Gruppo nei confronti del Fondo
- b) Dipendenti destinatari**
- Art. 8 – Iscrizione al Fondo dei dipendenti della aziende del Gruppo
- Art. 9 – Posizioni attivate in favore dei soggetti fiscalmente a carico
- Art. 10 – Fondo di solidarietà
- Art. 11 – Limiti alla iscrizione al Fondo dei dipendenti delle aziende del Gruppo
- Art. 12 – Scelte di investimento
- Art. 13 – Spese

PARTE 3^ – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

Sezione I: a capitalizzazione collettiva

A) Contribuzione

- Art. 14 – Contribuzioni ordinarie
- Art. 15 – Contabilizzazione
- Art. 16 – Retribuzione base
- Art. 17 – Aggiornamento della retribuzione base
- Art. 18 – Sospensione del rapporto di lavoro
- Art. 19 – Periodi coperti da altro trattamento pensionistico complementare
- Art. 20 – Assenze senza sospensione del rapporto di lavoro
- Art. 21 – Riscatto di periodi non coperti da contribuzione

B) Prestazioni

- Art. 22 – Accesso alle prestazioni
- Art. 23 – Requisiti per la pensione diretta
- Art. 24 – Requisiti per la pensione di reversibilità
- Art. 25 – Calcolo della pensione “base”
- Art. 26 – Disposizioni agevolative per le pensioni di invalidità e inabilità
- Art. 27 – Maggiorazioni per carichi di famiglia

- Art. 28 – Calcolo pensioni di reversibilità
- Art. 29 – Adeguamento delle pensioni “base” al rendimento
- Art. 30 – Contabilizzazione delle prestazioni a favore dei pensionati ante
- Art. 31 – Decorrenza della prestazione pensionistica a favore dei Pensionati ante
- Art. 32 – Cessazione dal servizio senza diritto a pensione immediata
- Art. 33 – Cessazioni di un’azienda dalla partecipazione al Gruppo
- Art. 34 – Ragioni di credito dell’azienda di appartenenza nei confronti del Partecipante ante

Sezione II: a capitalizzazione individuale

A) Contribuzioni

- Art. 35 – Contribuzioni ordinarie della Sezione II
- Art. 36 – Determinazione della posizione individuale
- Art. 37 – Trasferimento della posizione da altri fondi
- Art. 38 – Periodi coperti da altro trattamento pensionistico complementare
- Art. 39 – Sospensione del rapporto di lavoro
- Art. 40 – Assenze senza sospensione del rapporto di lavoro

B) Prestazioni

- Art. 41 – Accesso alle prestazioni pensionistiche
- Art. 42 – Calcolo ed erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita
- Art. 43 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 44 – Trattamento delle posizioni in caso di cessazione di un’Azienda dal Gruppo
- Art. 45 – Anticipazioni
- Art. 46 – Prestazioni accessorie

PARTE 4^ – PROFILI ORGANIZZATIVI

A)- Organizzazione del Fondo

- Art. 47 – Organi del Fondo

Assemblea degli Iscritti

- Art. 48 – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 49 – Attribuzioni
- Art. 50 – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Consiglio di Amministrazione

- Art. 51 – Composizione, nomina e requisiti
- Art. 52 – Cessazione delle funzioni di consigliere
- Art. 53 – Elezione e durata
- Art. 54 – Convocazione
- Art. 55 – Competenze e funzioni
- Art. 56 – Deliberazioni e loro validità
- Art. 57 – Presidente

Collegio Sindacale

- Art. 58 – Composizione, nomina, requisiti e durata

- Art. 59 – Cessazione delle funzioni
- Art. 60 – Modalità di elezione
- Art. 61 – Convocazioni, competenze e funzioni

Responsabile del Fondo

- Art. 62 – Responsabile del Fondo
- Art. 63 – Personale amministrativo

B) Patrimonio, Contabilità, Tasso di Rendimento

- Art. 64 – Risorse del Fondo
- Art. 65 – Incarichi di gestione
- Art. 66 – Banca depositaria
- Art. 67 – Conflitti di interesse
- Art. 68 – Gestione amministrativa
- Art. 69 – Sistema di contabilità
- Art. 70 – Contabilità – Contributi
- Art. 71 – Bilancio d'esercizio e determinazione del tasso di rendimento
- Art. 72 – Revisione Legale dei conti
- Art. 73 – Bilancio tecnico

PARTE 5^ – RAPPORTO CON GLI ISCRITTI

- Art. 74 – Modalità di adesione
- Art. 75 – Trasparenza nei confronti degli iscritti
- Art. 76 – Estratto conto annuale

PARTE 6^ – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 77 – Contributi straordinari delle Aziende
- Art. 78 – Divieto di concedere anticipazioni e sovvenzioni
- Art. 79 – Mantenimento delle condizioni di miglior favore
- Art. 80 – Migliori trattamenti per famigliari a carico
- Art. 81– Modifiche dello statuto
- Art. 82 – Cause di scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo
- Art. 83 – Decorrenze

SEZIONE III : EX FONDO CASSA

- Art. 84 – Beneficiari ex Fondo Cassa

SEZIONE IV: EX FONDI PENSIONE INTERNI

- Art. 85 – Iscritti agli ex Fondi Pensione Interni

PREMESSA

Premesso che:

- a) il Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano – già Cassa di Previdenza per il Personale del Credito Italiano istituita con effetto dal 1° aprile 1905, trasformatasi in Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano in data 1° agosto 1949 (ma con effetto dal 1° luglio 1947), inizialmente come forma sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria e dal 10 luglio 1956 (ma con effetto dal 1° gennaio 1955), come forma pensionistica complementare dell'assicurazione generale obbligatoria predetta – con delibera assembleare del 18 ottobre 1990, ha assunto la denominazione e le funzioni di Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano;
- b) in relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del predetto decreto legislativo, con delibera assembleare in data 31 maggio 1995, il Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano ha modificato la propria denominazione in Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano;
- c) in data 21 maggio 1997 tra il Credito Italiano S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Aziendali sono stati stipulati appositi accordi per la regolamentazione della previdenza complementare nei riguardi dei dipendenti assunti a far tempo dal 28 aprile 1993, privi del requisito di una precedente partecipazione ad una forma pensionistica complementare e che successivamente anche le altre Aziende del Gruppo partecipanti al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano hanno stipulato accordi sindacali di contenuto analogo;
- d) con l'autorizzazione della Banca d'Italia, in data 3 agosto 1998, l'Assemblea straordinaria dei Soci del Credito Italiano S.p.A. ha approvato il progetto di scissione parziale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2504 septies e seguenti del C.C., di Unicredito S.p.A. in Credito Italiano S.p.A. medesimo, nonché la modifica della denominazione sociale di quest'ultimo in UNICREDITO ITALIANO SPA, modifica che ha avuto effetto a far tempo dal 15 ottobre 1998,
- e) in attuazione di un programma di riorganizzazione societaria del Gruppo UniCredito Italiano denominato "Progetto S3", sempre con l'autorizzazione della Banca d'Italia, con decorrenza 1° luglio 2002, sono state portate ad effetto la fusione per incorporazione in UniCredito Italiano S.p.A. delle Banche CRT Torino S.p.A., Cariverona S.p.A., Cassamarca S.p.A., CRTrento e Rovereto S.p.A., CRTrieste S.p.A. e Rolo Banca 1473 S.p.A. (atto di fusione in data 19 giugno 2002 – Rogito Notaio Rosa Voiello di Genova, n.70601/17110 di repertorio) e il conferimento del ramo d'azienda bancario domestico risultante dalla fusione nel Credito Italiano S.p.A. nonché, con decorrenza 1° gennaio 2003, la riarticolazione della complessiva attività su "banche di segmento a copertura nazionale", denominate UniCredit Banca S.p.A., UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. ed Unicredit Private Banking S.p.A.. Per disciplinare le ricadute dei processi di riorganizzazione predetti sul Personale dipendente, fra l'UniCredito Italiano S.p.A. e le Aziende del Gruppo da una parte e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dall'altra, sono stati sottoscritti in data 18 giugno 2002 il Protocollo per la realizzazione del "Progetto S3" ed in data 13 dicembre 2002 altro Verbale di Accordo, i quali, in materia di previdenza complementare aziendale, prevedono, fra l'altro, la conferma delle fonti istitutive in essere alla data del 30 giugno 2002 ed il mantenimento delle forme pensionistiche complementari esistenti a tale data nel Gruppo UniCredito Italiano. Le citate pattuizioni prevedono anche l'istituzione di un'apposita Commissione Tecnica di studio allo scopo di valutare le problematiche connesse, inclusa l'implementazione e/o allargamento del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, tenendo conto delle caratteristiche delle forme pensionistiche anzidette;

- f) con decorrenza 1° luglio 2005, a completamento del "Progetto S3", con le stesse modalità e procedure indicate nella precedente lettera e), è stata portata ad effetto anche la fusione per incorporazione della Banca dell'Umbria 1462 S.p.A e della Cassa di Risparmio di Carpi S.p.A;
- g) in data 30 giugno 2006, fra l'UniCredito Italiano S.p.A. e le Aziende del Gruppo interessate, da una parte, e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, dall'altra, è stato sottoscritto un Accordo che prevede, in relazione alla uscita dal Gruppo di un'Azienda per il venir meno delle condizioni di controllo indicate nell'art. 2359 C.C., 1° comma, nn. 1 e 3, l'attribuzione ai dipendenti iscritti in data anteriore al 28 aprile 1993 ("iscritti ante") a forme pensionistiche complementari operanti nel Gruppo della facoltà di proseguire volontariamente la partecipazione alla forma pensionistica complementare di adesione alle condizioni stabilite tempo per tempo dalle fonti istitutive. L'Accordo prevede anche l'impegno delle Parti ad operare positivamente, nell'ambito dei rispettivi ruoli, per addivenire in tempi brevi all'approvazione delle relative norme statutarie ed ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Organi di Vigilanza;
- h) in data 16 ottobre 2006 - in accoglimento dell'invito alle Aziende del settore credito, contenuto nell'Appendice 2 "Contributo di solidarietà generazionale" del CCNL 12 febbraio 2005, a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell'1%, sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare in favore dei lavoratori/ lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19 dicembre 1994 - fra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, è stato sottoscritto un apposito Verbale di Accordo a valere nei confronti del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano (di seguito per brevità denominato "Fondo Pensione di Gruppo") prevedendo, ferme le altre condizioni ivi previste, il conforme adeguamento dello Statuto del Fondo stesso anche al fine di consentire:
- a ciascun iscritto, la possibilità di optare tra diverse tipologie di rischio nell'investimento (c.d. multicomparto) e di variare l'aliquota del contributo a proprio carico, fermi restando i minimi stabiliti in sede collettiva;
 - l'iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo anche ai Lavoratori in servizio presso Stabili Organizzazioni operanti in Italia di Aziende del Gruppo con sede legale all'estero, controllate secondo la legislazione locale, nei cui riguardi trovi applicazione la normativa contrattuale e fiscale italiana tempo per tempo vigenti;
- i) in data 18 dicembre 2006, con particolare riferimento alle innovazioni del quadro normativo di riferimento in materia di previdenza complementare recate dal D.Lgs. 5.12.2005 nr. 252 e successive modificazioni, fra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, è stato sottoscritto il "Protocollo di Gruppo per l'applicazione della riforma previdenziale ed il conferimento del TFR maturando (D.Lgs. 5.12.2005, nr. 252 e successive modificazioni)" col quale, pur a fronte di un percorso legislativo al momento non ancora completato, ma in applicazione altresì degli ulteriori provvedimenti intanto emanati sono stati fra l'altro disciplinati:
- il conferimento al Fondo Pensione di Gruppo del Trattamento di Fine Rapporto maturando dall'1.1.2007 (TFR), nonché dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva, da parte dei dipendenti del Gruppo stesso in servizio alla data del 31.12.2006 e già iscritti al Fondo medesimo;
 - l'adesione al Fondo Pensione di Gruppo, mediante il conferimento del TFR maturando dall'1.1.2007, nonché dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva, da parte dei dipendenti del Gruppo stesso iscritti a forme pensionistiche complementari a prestazione definita, operanti presso il Gruppo stesso e presso le quali non esistono posizioni a "capitalizzazione individuale";

- l'adesione al Fondo Pensione di Gruppo da parte dei dipendenti del Gruppo in servizio al 31.12.2006 non iscritti ad alcuna forma pensionistica complementare, sempre mediante il conferimento del TFR maturando, nonché dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva e della correlata contribuzione aziendale e da parte dei neo assunti a far tempo dall'1.1.2007, ferma l'applicazione al rapporto di lavoro degli interessati della normativa contrattuale e fiscale italiana tempo per tempo vigenti;
 - l'iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo dei dipendenti del Gruppo che conferiscano il TFR maturando con modalità tacita (a fronte della quale si provvederà ad istituire, entro il 30 giugno 2007, un apposito comparto garantito);
 - ulteriori ipotesi di adesione al Fondo Pensione di Gruppo in favore dei dipendenti che intendano trasferirvi la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare
- j) in data 22 dicembre 2006, a seguito del trasferimento del Ramo d'Azienda CEE di UniCredito Italiano S.p.A. alla Filiale costituenda in Italia di Bank Austria Creditanstalt AG e con riferimento al verbale di Accordo del 16 ottobre 2006 di cui alla precedente lettera h), è stato sottoscritto tra la Capogruppo e la Filiale costituenda in Italia di BA.CA un accordo sulla previdenza complementare al fine di consentire ai dipendenti in servizio presso la suddetta struttura sita in Italia l'iscrizione al Fondo Pensione di Gruppo;
- k) in data 22 marzo 2007 a seguito del trasferimento del Ramo d'Azienda Investment Banking di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. a Bayerische Hypo und Vereinsbank A.G. Sede di Milano, è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano S.p.A./U.B.M./H.V.B. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un verbale di accordo sulla Previdenza Complementare in forza del quale a far tempo dal 1° gennaio 2008 il Fondo Pensione di Gruppo viene riconosciuto come la forma di previdenza aziendale di riferimento per i dipendenti della suddetta Filiale di Milano;
- l) in data 19 aprile 2007, a seguito della fusione per incorporazione con decorrenza 1° gennaio 2007 del Fondo Pensione per il Personale della Locat s.p.a. nel Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, è stato sottoscritto tra la Locat S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un accordo inteso a trasferire la convenzione assicurativa in corso al Fondo Pensione di Gruppo assicurando altresì agli iscritti la possibilità di avvalersi dell'istituenda "gestione multicomparto" presso il Fondo di Gruppo;
- m) in data 25 giugno 2007 è stato sottoscritto tra le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori un verbale di accordo che ratificando quanto stabilito in sede di Commissione Locale per l'applicazione al "Fondo di Previdenza Aziendale delle prestazioni INPS della ex Cassa di Risparmio di Carpi S.P.A" della riforma previdenziale (D.L.GS. 5.12.2005 n. 252 e successive modifiche e integrazioni), nonché degli accordi sindacali di Gruppo stipulati in materia di Previdenza complementare, ha previsto il trasferimento collettivo presso il Fondo Pensione delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano delle posizioni previdenziali individuali esistenti presso il Fondo Pensioni ex CrCarpi, compatibilmente con i tempi tecnici, entro e non oltre il 1° ottobre 2007;
- n) in data 3 agosto 2007 è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano S.p.A e le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, Capitalia S.p.A. e le Aziende del Gruppo Capitalia e le Organizzazioni dei Lavoratori un protocollo di gestione del processo di integrazione del nuovo Gruppo UniCredit che ha stabilito, al fine di assicurare la continuità dei trattamenti pensionistici complementari in essere presso le Aziende di provenienza, per i/le Lavoratori /Lavoratrici il mantenimento dell'adesione al Fondo di iscrizione con il correlativo obbligo per le Aziende del nuovo Gruppo di continuare a versare al predetto

Fondo i previsti contributi alle condizioni stabilite dalle fonti istitutive in atto alla data del 3 agosto 2007; il medesimo accordo ha altresì stabilito che, in correlazione alla cessazione dal servizio per l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i/le Lavoratori/Lavoratrici interessati potranno mantenere l'iscrizione alla forma pensionistica di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti A.G.O. ;

- o) in data 27 settembre 2007 è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano e le Aziende del Gruppo UniCredito Italiano e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo sulla previdenza complementare che ha stabilito con decorrenza 1° ottobre 2007 l'incremento della misura dell'aliquota contributiva a carico delle Aziende del Gruppo dal 2% al 3% a favore del Personale di ogni ordine e grado con qualifica "post";
- p) in data 6 dicembre 2007, con particolare riferimento al protocollo di Gruppo per l'applicazione della riforma previdenziale ed il conferimento del TFR maturando del 18 dicembre 2006 di cui alla precedente lettera i) è stato sottoscritto tra le Aziende del Gruppo UniCredit e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo che ha stabilito, al fine di salvaguardare la continuità dei piani previdenziali dei dipendenti iscritti al Fondo Pensioni per i dipendenti dell'ex UniCredit Banca Mediocredito, il trasferimento con decorrenza 1° gennaio 2008 delle posizioni previdenziali individuali in essere presso il Fondo ex UBMC;
- q) in data 18 marzo 2008 è stato sottoscritto tra UniCredito Italiano, Pioneer Investment Management, Pioneer Alternative Investment Management e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo che ha stabilito per i dipendenti delle suddette aziende PIM e PAIM iscritti al Fondo Aperto "Pensione più Capitalia A.M." il trasferimento senza soluzione di continuità delle posizioni previdenziali individuali in essere presso il predetto Fondo Aperto alla Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006;
- r) a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria della Capogruppo dell'8 maggio 2008 è stata variata con decorrenza 21 maggio 2008 la denominazione sociale da UniCredito Italiano S.p.A in "UniCredit S.p.A."; la denominazione del Gruppo Bancario è stata conseguentemente variata in "Gruppo Bancario UniCredit";
- s) in data 31 maggio 2008, in coerenza con le previsioni ed i presupposti del Protocollo del 3 agosto 2007 di cui alla precedente lettera n), è stato sottoscritto tra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo sulla previdenza complementare che a far tempo dal 1° gennaio 2009 consente ai dipendenti in servizio a tale data iscritti a forme pensionistiche complementari a capitalizzazione individuale, di poter chiedere il trasferimento delle correlate posizioni previdenziali individuali nella Sezione II del Fondo Pensione di Gruppo alle condizioni previste nel Protocollo di Gruppo 18 dicembre 2006 di cui alla precedente lettera i);
- t) in data 28 ottobre 2008, in coerenza con quanto stabilito dall'accordo del 31 maggio 2008 di cui alla citata lettera s), è stato sottoscritto tra le Aziende del Gruppo UniCredit S.p.A. e le Organizzazioni dei Lavoratori un verbale di accordo sul Fondo Pensione per il Personale dell'ex Gruppo Bipop-Carire che ha stabilito, di procedere alla fusione per incorporazione del Fondo ex Bipop-Carire nel Fondo di Gruppo, conferendo all'uopo idoneo mandato ai C.D.A. dei rispettivi Fondi per la realizzazione - anche attraverso l'adozione delle modifiche statutarie ritenute necessarie - del progetto di cui sopra;
- u) in data 26 novembre 2008, a seguito di specifico provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in ossequio al quale il Gruppo UniCredit ha dovuto ridurre la propria presenza territoriale attraverso la cessione di 184 sportelli, è stato sottoscritto tra il Gruppo UniCredit, il Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna, il gruppo Banca Popolare del Mezzogiorno e le Organizzazioni dei Lavoratori un accordo che in materia di previdenza complementare ha stabilito con riferimento ai/alle

Lavoratori/Lavoratrici interessati dalla cessione di Ramo d'Azienda di cui sopra, iscritti a forme pensionistiche complementari, l'applicazione delle vigenti norme di Legge nonché degli Statuti/Regolamenti correlati a dette forme: in particolare per le forme a "capitalizzazione individuale", è stato ribadito che ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale maturata alla data di cessione; per quanto attiene invece le forme a "prestazione definita" o a "capitalizzazione collettiva" è stato statuito che ogni interessato manterrà esclusivamente il diritto al conseguimento delle prestazioni in via differita;

v) in data 4 dicembre 2008 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le Organizzazioni dei Lavoratori un accordo sulle tematiche di previdenza complementare derivanti dal processo di riorganizzazione delle Banche commerciali del nuovo Gruppo UniCredit che ha stabilito - in considerazione dell'interesse preminente della materia previdenziale su tutti i dipendenti del Gruppo - la designazione da parte della Capogruppo dei membri di nomina aziendale previsti in ogni Statuto/Regolamento dei Fondi;

w) in data 10 novembre 2015 è stato sottoscritto tra UniCredit e le Aziende del Gruppo e le Organizzazioni dei Lavoratori un accordo sulla confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo delle forme pensionistiche aziendali complementari denominate "Fondi Interni", prive di autonomia giuridica e di organismi autonomi di governo, inserite nel bilancio di UniCredit spa, ossia del:

1. Fondo Pensioni del personale della Cassa di Risparmio di Trieste - Ramo Esattoria (nr. Albo Covip. 9081);
2. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della ex Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip. 9084);
3. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale delle Concessioni Riscossione Tributi della ex Banca Crt - Cassa di Risparmio di Torino (nr. Albo Covip, 9085);
4. Contratto per il Trattamento di Quiescenza e Previdenza Accordo Collettivo Aziendale per il Trattamento di Fine Rapporto per il Personale appartenente alle Categorie: Personale Direttivo/Dirigenti e Funzionari, Quadri, Impiegati, Personale Subalterno e Personale Ausiliario della Ex Cariverona Banca S.p.A. (nr. Albo Covip. 9013);
5. Fondo d'Integrazione delle Pensioni della Assicurazione Obbligatoria, Invalidità, Vecchiaia e Superstiti, Gestita dall'I.N.P.S. della Ex Cassa di Risparmio di Ancona (nr. Albo Covip. 9033);
6. Fondo Integrativo Pensioni per il Personale dell'ex Istituto di Credito Fondiario delle Venezie S.p.A. (nr. Albo Covip. 9067);
7. Accordo Collettivo Aziendale per un Trattamento di Quiescenza a favore del Personale dell'ex Credito Romagnolo S.p.A. (nr. Albo Covip. 9151);
8. Fondo di Integrazione dell'istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'Assicurazione Generale Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti della ex Cassa di Risparmio di Modena (nr. Albo Covip. 9147);
9. Fondo Pensioni Aziendale per il Personale del Ramo Magazzini Generali Raccordati della ex Banca del Monte di Bologna e Ravenna (nr. Albo Covip. 9148);
10. Trattamento degli ex Membri della Direzione Centrale del Credito Italiano cessati dal servizio dal 1° gennaio 1963 al 30 settembre 1989 (nr. Albo Covip. 9029);
11. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. — Settore Esattorie (nr. Albo Covip. 9020);
12. Regolamento del Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Banca dell'Umbria 1462 S.p.A. — Settore Credito (nr. Albo Covip. 9021);
13. Fondo di Previdenza Aziendale Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. della ex Cassa Risparmio Carpi S.p.A. (nr. Albo Covip. 9022);

14. Trattamento di Previdenza del Personale dell'ex Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie (nr. Albo Covip. 9068);
15. Fondo Pensione per i dipendenti della ex UniCredit Banca Mediocredito (nr. Albo Covip. 9127);
16. Regolamento del Fondo Integrativo Pensioni per il Personale della Cassa di Risparmio V.E. istituito con accordo del 7.12.1983 (nr. Albo Covip. 9063);
17. Regolamento del Fondo Aziendale Pensioni Complementare dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per il Personale della Sezione Credito della ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A., ovvero del Fondo di Previdenza per i dipendenti dei Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi per il personale della Sezione Concessionario della Ex Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A. (nr. Albo Covip. 9131);
18. Fondo di Quiescenza per tutti i Dipendenti della ex Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C. S.p.A. (nr. Albo Covip. 9012);
19. Regolamento per il Trattamento Integrativo di Pensione del Personale del Banco di Sicilia (nr. Albo Covip. 9161);
20. Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Roma (nr. Albo Covip. 9096);
21. Regolamento per l'Integrazione delle Pensioni ai Membri della Direzione Centrale della Banca di Roma (nr. Albo Covip. 9165).

viene adottato il seguente

STATUTO

La premessa è parte integrante dello Statuto.

PARTE I ^ IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
--

ART. 1 Denominazione, durata e sede

1. In conseguenza della premessa risulta costituito il Fondo Pensione denominato “Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit”, in forma abbreviata “Fondo Pensione Gruppo UniCredit”, di seguito indicato anche con la dicitura “Fondo”.
2. Negli articoli che seguono, per brevità:
 - a) il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano viene denominato anche Fondo Gruppo Credit;
 - b) l’UniCredit S.p.A. con Sede Sociale a Roma e Direzione Generale a Milano, viene denominata anche Capogruppo;
 - c) la Capogruppo e tutte le Aziende di cui al successivo art. 5 vengono denominate Aziende del Gruppo;
 - d) gli appartenenti al Personale già in servizio presso le Aziende del Gruppo ed iscritti al Fondo secondo le disposizioni vigenti prima del 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, nonché coloro che, assunti successivamente alla suddetta data ed entro il 31 maggio 2007 presso le Aziende del Gruppo, in possesso dei requisiti dell’iscrizione ad una forma pensionistica complementare anteriormente al 28 aprile 1993, a norma dello statuto previgente si siano avvalsi della facoltà di iscriversi alla Sezione I a capitalizzazione collettiva vengono denominati Partecipanti ante;
 - e) gli ex appartenenti al Personale delle Aziende del Gruppo o loro aventi causa che fruiscono di pensione secondo le disposizioni del presente statuto in vigore per gli iscritti di cui alla lettera d) – nel seguito riportate nella Parte 3^ – Sezione I a Capitalizzazione collettiva – vengono denominati Pensionati ante;
 - f) i Partecipanti e Pensionati ante, di cui alle precedenti lettere d) ed e) vengono ricompresi nella denominazione Vecchi iscritti;
 - g) gli appartenenti al Personale delle Aziende del Gruppo assunti a far tempo dal 28 aprile 1993 privi del requisito di una precedente iscrizione ad una forma pensionistica complementare, ovvero che pur essendo iscritti ad una forma pensionistica complementare prima di detta data abbiano fatto richiesta di trasferimento dopo l’entrata in vigore dello presente statuto o che comunque abbiano aderito al Fondo ai sensi del successivo art. 8, comma 5, dal 1° gennaio 2007 vengono denominati Partecipanti a capitalizzazione individuale e nel seguito del presente statuto in forma abbreviata Partecipanti post;
 - h) gli ex appartenenti al Personale delle Aziende del Gruppo di cui alla lettera g) o loro aventi causa che hanno diritto alla pensione secondo le disposizioni previste dalla Parte 3^– Sezione II del presente statuto vengono denominati Pensionati a capitalizzazione individuale e nel seguito del presente statuto in forma abbreviata Pensionati post;
 - i) i Partecipanti post ed i Pensionati post di cui alle precedenti lettere g) ed h) vengono ricompresi nella denominazione Iscritti post;
 - j) i Vecchi iscritti e gli Iscritti post vengono ricompresi nella denominazione Iscritti;
 - k) il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nel seguito del presente statuto è denominato Decreto;
 - l) il Fondo Pensione per il Personale dell’ex Gruppo Bipop-Carire viene denominato Fondo ex Bipop-Carire;
 - m) il “Fondo di previdenza aziendale complementare delle prestazioni I.N.P.S.” viene denominato “Fondo Cassa”;

- n) i beneficiari delle prestazioni dell'ex Fondo Cassa vengono denominati "beneficiari ex Fondo Cassa";
 - o) le forme pensionistiche aziendali complementari a prestazione definita di cui alla lettera w) della Premessa sono denominati "ex Fondi Pensione Interni";
 - p) gli appartenenti al Personale delle Aziende del Gruppo iscritti agli ex Fondi Pensione Interni e ancora in essere alla data del 31 dicembre 2016 vengono denominati "Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni";
 - q) i beneficiari delle prestazioni degli ex Fondi Pensione Interni e ancora in essere alla data del 31 dicembre 2016 sono denominati "Pensionati degli ex Fondi Pensione Interni";
 - r) i Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni e i Pensionati degli ex Fondi Pensione Interni vengono ricompresi nella denominazione "Iscritti agli ex Fondi Pensione Interni".
3. La durata legale del Fondo è fissata sino al 31 dicembre 2050 e dovrà ritenersi automaticamente prorogata se prorogata la durata della Capogruppo nei modi di legge, salva in ogni caso la possibilità di anticipato scioglimento.
4. La Sede legale del Fondo è in Genova e la Direzione Generale in Milano.

ART. 2 Forma giuridica

1. Il Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit svolge, con propria autonomia giuridica e patrimoniale ai sensi degli artt. 14 e seguenti del C.C. e nel rispetto della normativa vigente in materia di previdenza complementare, le attività indicate negli articoli seguenti a favore degli Iscritti ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP al n. 1101, I° Sez. speciale - Fondi Pensione preesistenti.

ART. 3 Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli Iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari al sistema obbligatorio secondo le previsioni contenute nella Parte 3^a, Sezione I a capitalizzazione collettiva e Sezione II a capitalizzazione individuale, del presente statuto. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli Iscritti stessi e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare e dal presente statuto. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE 2^ CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

ART. 4 Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche è determinata, in conformità alle previsioni del presente statuto, in funzione della contribuzione ed in base ai principi:
 - a) della capitalizzazione collettiva per gli Iscritti alla Sezione I;
 - b) della capitalizzazione individuale per gli Iscritti alla Sezione II.

A) AZIENDE DESTINATARIE

ART. 5 Adesione al Fondo di una Azienda del Gruppo

1. Ai fini e per gli effetti contemplati nel presente Statuto, per Aziende del Gruppo UniCredit si intendono, oltre alla stessa UniCredit S.p.A., tutte le Società con Sede legale in Italia e da questa controllate ai sensi dell'art.2359 C.C., 1° comma, nn. 1 e 3, aderenti al "Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit" nei termini e secondo le modalità espressamente previste nel presente articolo. Sempre agli stessi fini e per gli stessi effetti, sono parimenti considerate Aziende del Gruppo le Società con sede legale all'estero controllate secondo la legislazione locale che abbiano Stabili Organizzazioni operanti in Italia, per i dipendenti nei cui riguardi trovino applicazione la normativa contrattuale e fiscale italiana.
2. Le Aziende nei cui riguardi vengono a configurarsi le condizioni di controllo di cui al comma precedente, possono aderire al Fondo ai fini dell'iscrizione al medesimo dei propri dipendenti.
3. L'adesione ai sensi del comma precedente deve essere deliberata dagli organi competenti dell'Azienda interessata e deve essere da quest'ultima notificata al Fondo in data certa con la precisazione della data dalla quale si intendono far decorrere i relativi effetti e con espresso riferimento all'assunzione degli obblighi relativi.
4. Gli effetti dell'adesione al Fondo possono decorrere, ove richiesto, dalla data in cui per l'Azienda si siano verificate le condizioni di cui al 1° comma del presente articolo, nel limite comunque del biennio precedente la data della notifica di cui al 3° comma del presente articolo.
5. A ricezione della suddetta notifica, il Fondo provvede a comunicare all'Azienda interessata le modalità ed i termini temporali per l'iscrizione, in base alle indicazioni contenute nel successivo art. 8, dei rispettivi dipendenti già in servizio e di quelli di futura assunzione.

ART. 6 Cessazione di un'Azienda dalla partecipazione al Gruppo

1. La cessazione delle condizioni di controllo previste dall'art. 5, 1° comma del presente statuto determina, immediatamente ed in via automatica per l'Azienda di cui trattasi, la caducazione ad ogni effetto della adesione.
2. Per i Partecipanti ante dipendenti delle aziende di cui al comma 1 trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 33 dello statuto.
3. Per i Partecipanti post dipendenti delle Aziende di cui al comma 1, è prevista la facoltà di:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

- b) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
 - c) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, con facoltà di prosecuzione della contribuzione.
4. In caso di trasferimento collettivo a seguito di cessione d'Azienda o ramo d'Azienda già aderente al Fondo, previo accordo tra le Parti, potrà essere consentita la prosecuzione della partecipazione con le modalità previste dagli Accordi Collettivi:
- per i Partecipanti ante con versamento dei contributi previsti dagli artt. 14 e 35 dello statuto a carico degli interessati e delle Aziende
 - per i Partecipanti post in base alle previsioni dei predetti Accordi Collettivi.

ART. 7 Impegni delle Aziende del Gruppo nei confronti del Fondo

1. Nei confronti del Fondo, tutte le Aziende del Gruppo, fermo quanto previsto dall'art. 14 e dall'art. 35 del presente statuto in materia di contribuzione, sono tenute a:
- a) fornire all'atto dell'assunzione e ogni qualvolta si renda necessario, per tutti i Partecipanti in servizio, i dati anagrafici previsti ai fini previdenziali e fiscali, nonché le relative variazioni successive;
 - b) comunicare entro la fine di ciascun mese, per ognuno dei Partecipanti ante in servizio, la retribuzione erogata ai medesimi, a qualunque titolo, soggetta a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria e l'ammontare dei contributi a favore del Fondo, con l'indicazione separata di quelli a carico dei Partecipanti interessati e di quelli a carico dell'Azienda;
 - c) comunicare entro la fine di ciascun mese, per ciascuno dei Partecipanti post in servizio, la retribuzione assunta per la determinazione del Trattamento di fine rapporto e l'ammontare complessivo dei contributi a favore del Fondo, con l'indicazione separata di quelli a carico dei Partecipanti interessati e di quelli a carico dell'azienda;
 - d) comunicare alla fine di ciascun anno l'ammontare del TFR maturato per ciascuno dei Partecipanti post in servizio iscritti al Fondo da data anteriore al 1° gennaio 2007;
 - e) comunicare mensilmente l'ammontare del TFR maturato per ciascuno dei Partecipanti in servizio che, a norma del Decreto, abbiano optato anche in forma tacita per il conferimento del TFR stesso al Fondo;
 - f) fornire a richiesta tutti i dati necessari ai fini della predisposizione dei Bilanci tecnici di cui al successivo art. 73.

B) DIPENDENTI DESTINATARI

ART. 8 Iscrizione al Fondo dei dipendenti delle Aziende del Gruppo

1. I Partecipanti ante, in servizio presso le Aziende del Gruppo UniCredit, già iscritti al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano secondo le previsioni dell'art. 18, 7° comma del D.Lgs. n. 124/93, restano iscritti di diritto al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit. Con l'ottemperanza di quanto stabilito nel presente statuto si intende comunque soddisfatto anche qualsiasi obbligo previsto dai precedenti statuti del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredito Italiano, del Fondo Pensione Gruppo Credit, del Fondo di Previdenza per il Personale delle Aziende del Gruppo Credito Italiano, del Fondo di

Previdenza per il Personale del Credito Italiano e della cessata Cassa Mutua di integrazione delle pensioni al Personale del Credito Italiano.

2. I Partecipanti post, in servizio presso le Aziende del Gruppo UniCredit, già iscritti al Fondo Pensione per il personale delle Aziende del Gruppo UniCredit Italiano, che abbiano già dato la loro adesione al Fondo predetto, sono pure iscritti di diritto al Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit.
3. I dipendenti delle Aziende del Gruppo già iscritti a forme pensionistiche complementari affluiti al Fondo individualmente o collettivamente a seguito di accordi collettivi vengono iscritti nella Sezione II del Fondo secondo quanto indicato all'art. 1, comma 2, lett. g).
4. I dipendenti di ciascuna delle Aziende di cui al precedente art. 5 comma 2, in servizio alla data in cui viene deliberata l'adesione al Fondo da parte dell'Azienda di appartenenza hanno la facoltà di iscriversi al Fondo stesso.
5. Ai dipendenti delle Aziende del Gruppo in servizio alla data del 31.12.2006 che sulla base dell'accordo 18 dicembre 2006 indicato nelle premesse, destinano il TFR al Fondo, in forma tacita o esplicita, in conformità a quanto stabilito dal Decreto, viene aperta apposita posizione individuale nell'ambito della Sezione II nella quale affluiscono, oltre al TFR, le eventuali contribuzioni volontarie. Per i dipendenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) (Partecipanti ante), viene aperta, con identiche funzioni, analoga posizione individuale nell'ambito della Sezione II. Per questi ultimi dipendenti è altresì consentita l'apertura di una posizione individuale nella Sezione II, anche se da parte loro non vi sia stato il conferimento del TFR, al fine di consentire il versamento di contributi a capitalizzazione individuale di provenienza aziendale ovvero versati volontariamente dall'interessato.
6. L'iscrizione al Fondo avviene con le modalità indicate nell'art. 74. La richiesta di iscrizione al Fondo, una volta accolta, comporta l'assunzione da parte del dipendente degli impegni statutari nei confronti sia del Fondo sia dell'Azienda di appartenenza e rende irrevocabile – in costanza di rapporto di lavoro con un'Azienda del Gruppo – la partecipazione del richiedente al Fondo medesimo, salvo quanto previsto dal successivo art. 43.
7. L'iscrizione al Fondo, ai sensi dei precedenti commi, comporta l'applicazione del presente statuto dalla data di decorrenza degli effetti della adesione al Fondo da parte della Azienda di appartenenza, fermo quanto previsto dall'art. 21.

ART. 9 – Posizioni attivate in favore dei soggetti fiscalmente a carico

1. Nella Sezione II, sono attivabili posizioni previdenziali a favore delle persone fiscalmente a carico dei dipendenti iscritti di cui agli articoli precedenti. La contribuzione al Fondo del familiare fiscalmente a carico viene versata nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento.
2. Ai fini della qualifica di soggetto fiscalmente a carico assume rilevanza la nozione indicata dalla normativa tributaria tempo per tempo vigente. La condizione di soggetto fiscalmente a carico deve sussistere al momento dell'adesione. La predetta forma di adesione non comporta tuttavia l'assunzione della qualifica di iscritto al Fondo ai sensi dell'art.1 lett. j) da parte del beneficiario.
3. L'attivazione della posizione in favore della persona fiscalmente a carico avviene mediante apposita richiesta inoltrata al Fondo da parte dell'Iscritto. È onere dell'Iscritto e/o del soggetto fiscalmente a carico comunicare al Fondo eventuali variazioni e/o cessazioni della condizione di soggetto fiscalmente a carico.
4. Il venire meno della condizione di soggetto fiscalmente a carico comporta, a scelta dell'interessato, alternativamente:

- a) il trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare così come previsto dall'art. 43 del presente statuto;
 - b) il mantenimento della posizione presso il Fondo con facoltà di versare ulteriori contribuzioni.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono – ove compatibili – le disposizioni dello statuto in atto per gli Iscritti al Fondo.

ART. 10 – Fondo di solidarietà

1. Nel caso di Partecipanti Ante e Post, nei cui riguardi trovino applicazione gli strumenti previsti dal D.M. n. 158/2000 al titolo "Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale dipendente dalle Imprese di Credito", i connessi Accordi di settore ed eventuali successive modifiche od integrazioni, previo accordo intercorso tra le fonti istitutive, potrà essere consentita la prosecuzione della partecipazione ed il versamento della contribuzione, con esclusione del TFR, prevista dall'accordo stesso, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 – Limiti alla iscrizione al Fondo dei dipendenti delle Aziende del Gruppo

1. L'iscrizione al Fondo non è consentita:
 - a) a chi viene assunto all'estero con contratto di lavoro locale, fermo il disposto dell'art. 18, 2° comma 14;
 - b) a chi risulti iscritto, ovvero venga ad essere iscritto, ad altro Fondo Pensioni che determini per l'Azienda del Gruppo ulteriori oneri contributivi, salvo diversa previsione delle fonti istitutive e fermo il disposto del successivo art. 21.

ART. 12 – Scelte di investimento

1. Fermi restando i criteri contabili di cui all'art. 70, il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, che comprende:
 - a) un comparto dedicato alla gestione della Sezione I a capitalizzazione collettiva ed alla gestione delle rendite in pagamento della Sezione II;
 - b) almeno tre comparti differenziati, per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli Iscritti titolari di una posizione individuale una adeguata possibilità di scelta;
 - c) un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.La Nota Informativa di cui all'art. 55 comma 2 lettera h) descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. L'iscritto, all'atto dell'adesione, sceglie non più di due comparti tra quelli di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, in cui far confluire i versamenti contributivi e l'eventuale posizione trasferita, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione.
3. L'iscritto può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione; modalità e termini sono disciplinati da apposito regolamento.

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
5. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

ART. 13 – Spese

1. L'iscrizione alla Sezione II del Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo: indirettamente, con imputazione al valore quota, in percentuale del patrimonio del Fondo, a carico dell'iscritto;
 - b) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie commisurate in cifra fissa a carico dell'iscritto;
 - c) spese relative alla prestazione erogata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle spese e li indica nella Nota informativa. Lo stesso definisce altresì i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli iscritti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli iscritti stessi ed i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel Bilancio, nella Nota informativa e nella Comunicazione periodica.

PARTE 3^ CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

SEZIONE I: A CAPITALIZZAZIONE COLLETTIVA

A) CONTRIBUZIONE

ART. 14 – Contribuzioni ordinarie

1. Per i Partecipanti ante i contributi ordinari determinati in percentuale sull'ammontare delle retribuzione soggetta a contribuzione per l'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) sono così stabiliti:
 - a) a carico degli interessati: 1,35%;
 - b) a carico delle aziende: 6,65%.
2. Ciascuna Azienda del Gruppo trattiene, all'atto del pagamento delle retribuzioni, i contributi dovuti dai propri dipendenti e li accredita, unitamente a quelli di sua competenza, al Fondo con la stessa valuta dei contributi versati dai Partecipante ante.

Art. 15 – Contabilizzazione

1. I contributi versati dai Partecipanti ante, ai sensi del precedente articolo 14 vengono imputati come segue:
 - a) una quota pari all'1,10% della "retribuzione base", come definita dai successivi articoli 16 e 17, è assegnata a un "Conto speciale base" ed iscritta al nome di ciascun Partecipante ante;
 - b) la quota rimanente affluisce ad un "Conto speciale supplementare", pure iscritta a nome di ciascun Partecipante ante.
2. I contributi versati dalle Aziende vengono assegnati ad un conto impersonale denominato "Conto generale".

Art. 16 – Retribuzione base

1. La "retribuzione base" si determina:
 - a) per i Partecipanti ante appartenenti alla categoria del Personale direttivo (Dirigenti, QD4 e QD3) sottraendo dalla retribuzione complessiva indicata nel 1° comma dell'art. 14 l'importo di € 487,99 per dodici mensilità in ragione d'anno e dividendo il risultato per il prodotto di 19,23810 per l'indice di cui al successivo art. 17 divisi per cento;
 - b) per i Partecipanti ante appartenenti alle altre categorie di Personale, sottraendo dalla retribuzione complessiva indicata nel 1° comma dell'art. 14 l'importo di € 412,25 per dodici mensilità in ragione d'anno e dividendo il risultato per il prodotto di 19,23810 per l'indice di cui al successivo art. 17 divisi per cento;
2. Per i periodi di servizio inferiori all'anno, nonché nei riguardi dei Partecipanti ante che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, gli importi di cui al comma precedente vengono proporzionalmente ridotti in funzione del periodo di lavoro effettivamente prestato ovvero della minor durata della prestazione lavorativa rispetto a quella prevista in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno.
3. Qualora nella retribuzione di cui al 1° comma dell'art. 14 vengano incluse altre voci di emolumenti, il Consiglio di Amministrazione può stabilire per tali voci, ove le loro caratteristiche lo rendano opportuno, una deroga al procedimento di calcolo della

"retribuzione base" indicato nel 1° comma del presente articolo, anche agli effetti di quanto disposto dall'art. 29.

ART. 17 – Aggiornamento della retribuzione base

1. Ai fini dell'applicazione del 1° comma dell'art. 16, con decorrenza 1° gennaio 1995, viene costruito un apposito indice, con base 100, che si accresce in ragione del tasso di rendimento effettivo del Fondo, rilevato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 c. 2, relativamente al comparto di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), al netto del tasso tecnico, fissato in 3,5 punti percentuali.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in via preventiva il tasso presunto di rendimento che, al netto del tasso tecnico, viene applicato all'indice di cui al comma precedente nella misura del 50% e con decorrenza 1° gennaio.
3. Sulla base dei risultati della gestione, il Consiglio di Amministrazione rileva annualmente il tasso di rendimento effettivo ed effettua sull'indice di cui al presente articolo le integrazioni a conguaglio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento.

ART 18 – Sospensione del rapporto di lavoro

1. La sospensione del rapporto di lavoro nell'ambito delle Aziende del Gruppo determina a tutti gli effetti la sospensione della partecipazione al Fondo, salvo quanto disposto in appresso e salva la facoltà di riscatto ai sensi del successivo art. 21, 1° comma, lett. a) e 2° comma, lett. b).
2. A chi sospenda il rapporto di lavoro con la propria Azienda per passare con il consenso della stessa alle dipendenze di terzi al di fuori delle Aziende del Gruppo, in Italia o all'estero, è consentito, su richiesta scritta, di continuare la contribuzione al Fondo, versando regolarmente un importo complessivo corrispondente alla somma del contributo a carico del lavoratore e di quello a carico dell'azienda. Detto importo è determinato, salvo decisione diversa del Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla retribuzione corrente alla data di sospensione del rapporto di lavoro, adeguata man mano alle variazioni che si verificano nell'indice di cui all'art. 16 del presente statuto.

ART. 19 – Periodi coperti da altro trattamento pensionistico complementare

1. Non è in nessun caso consentito il riconoscimento quale periodo di partecipazione e di contribuzione al Fondo di periodi di servizio che abbiano comunque dato diritto ad un trattamento di pensione in aggiunta a quello dell'assicurazione generale obbligatoria, ancorché differito.

ART. 20 – Assenze senza sospensione del rapporto di lavoro

1. Le assenze dal servizio senza retribuzione che non comportino la sospensione del rapporto di lavoro con l'Azienda del Gruppo, non producono interruzione della partecipazione al Fondo.
2. Le assenze stesse, se di durata inferiore al mese, non vengono considerate quali interruzioni del periodo di contribuzione, inteso che la copertura contributiva viene comunque assicurata solo dai versamenti relativi alle retribuzioni correnti.
3. Per le assenze di cui ai commi precedenti è in ogni caso in facoltà del Partecipante ante di continuare il versamento dei contributi al Fondo, a condizione che paghi un importo

complessivo corrispondente alla somma del contributo a carico del lavoratore e di quello a carico dell'azienda.

4. I contributi vengono determinati sulla base della retribuzione che l'assente percepirebbe ove prestasse servizio.
5. Per le assenze senza retribuzione disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), i contributi vengono determinati sulla base delle correlative indennità percepite dal Partecipante ante a carico dell'Ente assicuratore; ove non sia prevista l'erogazione di prestazioni economiche, i contributi vengono convenzionalmente determinati assumendo come base di calcolo l'importo corrispondente all'indennità di cui al 2° comma dell'art. 15 della legge in precedenza menzionata.
6. La facoltà prevista dal presente articolo deve essere esercitata avanzando apposita richiesta scritta entro 5 anni dal termine delle assenze, fatto salvo il disposto di cui al successivo art. 21, 3° comma.
7. Gli importi dovuti a norma dei commi precedenti vengono maggiorati, dalla data del termine dell'assenza, degli interessi in misura composta, calcolati in base al tasso di rendimento del patrimonio utilizzato per la compilazione dell'ultimo Bilancio tecnico del Fondo predisposto, ai sensi dell'art. 73, fino al 31 dicembre 1994 e dal 1° gennaio 1995 al tasso di rendimento del Fondo rilevato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 71.

ART. 21 – Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

1. Previo riscatto, possono essere riconosciuti a tutti gli effetti quali periodi di partecipazione e di contribuzione al Fondo, purché riconosciuti o riconoscibili nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e non già coperti da contribuzione presso il Fondo medesimo, i periodi in appresso indicati:
 - a) servizio militare (di leva, di richiamo o volontario) ovvero equiparato a quello militare (servizio civile e lavoro coatto o di internamento civile, carcere, confino, espatrio quale perseguitato politico, ecc.);
 - b) corso legale di laurea.
2. Fermo il disposto dell'art. 18, possono inoltre essere riconosciuti, agli effetti ed alle medesime condizioni di cui al comma precedente i seguenti periodi di lavoro:
 - a) servizio prestato, anche a tempo determinato, presso Aziende del Gruppo ovvero presso loro Filiali, Rappresentanze, Affiliate e/o Associate anche all'Estero per il quale l'iscrizione e la contribuzione al Fondo fosse stata preclusa ai sensi del precedente art. 11, ovvero per effetto di norme contenute in precedenti statuti;
 - b) servizio prestato alle dipendenze di terzi con il consenso dell'Azienda del Gruppo di appartenenza;
 - c) servizio prestato, anche a tempo determinato, presso le aziende che hanno aderito al Fondo nel periodo in cui per le stesse si erano venute a configurare le condizioni di controllo contemplate dall'art. 5, 1° comma;
 - d) servizio prestato presso la ex Banca Privata Italiana.
3. Possono infine essere del pari riscattate ai sensi del presente articolo le assenze dal servizio di cui al precedente art. 20 per le quali non sia stata esercitata in tempo utile la facoltà riconosciuta a norma del 6° comma dello stesso articolo.
4. Per esercitare la facoltà di cui ai commi precedenti, ammissibili anche per periodi parziali ed anteriori alla data di iscrizione al Fondo, deve essere presentata al Fondo medesimo apposita richiesta scritta debitamente documentata.
5. Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo, sono tenuti a versare al Fondo, entro tre mesi dalla comunicazione da parte di quest'ultimo del relativo importo,

un contributo di riscatto calcolato secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento di attuazione emanato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

6. Qualora il riscatto riguardi periodi di servizio militare o equiparato, il relativo contributo è dovuto in misura ridotta al 70%.
7. Per eventuali periodi di assenza dal servizio senza retribuzione non comportanti la sospensione del rapporto di lavoro, inclusi nell'ambito di periodi riscattabili a norma del 2° comma del presente articolo, per il calcolo dei relativi contributi dovuti al Fondo si applicano le disposizioni previste dall'art. 20.
8. Le somme versate in conformità alle disposizioni del presente articolo, vengono ripartite presso il Fondo come segue:
 - a) la quota pari all'incremento della "contribuzione base" determinato dal riscatto è assegnata al Conto speciale base;
 - b) la parte rimanente è assegnata al Conto speciale supplementare.
9. La facoltà di riscatto in oggetto deve essere esercitata entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro presso le Aziende del Gruppo.
10. Gli effetti del riscatto decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della relativa richiesta.
11. Nei confronti di coloro che si avvalgano della suddetta facoltà di riscatto dopo il 5° anno di partecipazione e di contribuzione e per i quali subentrino le condizioni di invalidità, la pensione loro spettante ai sensi dell'art. 26, calcolata includendo i periodi di riscatto, non potrà essere in nessun caso inferiore all'analogia pensione determinata senza tener conto dei predetti periodi di riscatto. Tali disposizioni si applicano anche in caso di reversibilità.

B) PRESTAZIONI

ART 22 – Accesso alle prestazioni

1. Il diritto alle prestazioni del Fondo matura, sempre che siano soddisfatte le condizioni e ricorrano i requisiti di cui agli articoli che seguono, soltanto quando il Partecipante ante sia cessato dal servizio presso l'Azienda di appartenenza, senza instaurare un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda del Gruppo aderente al Fondo medesimo.

ART. 23 – Requisiti per la pensione diretta

1. La pensione diretta spetta al Partecipante ante che, ai sensi dell'art. 22:
 - a) cessi dal servizio dopo aver compiuto il 60° anno di età se uomo o il 55° anno di età se donna, purché abbia maturato almeno 15 anni interi di partecipazione al Fondo e siano state versate almeno 15 annualità intere di contributi;
 - b) cessi dal servizio, prima dei termini di età di cui alla lettera a), ma che sia in possesso di almeno 35 anni interi di partecipazione al Fondo e abbia versato almeno 35 annualità intere di contributi. In questo caso alla pensione maturata all'atto della cessazione dal servizio vengono applicati i coefficienti di riduzione indicati nella tabella allegato n. 1. Il Partecipante ante può però optare per il differimento della pensione ai sensi della lettera c), dandone comunicazione scritta al Fondo entro due mesi della cessazione dal servizio;
 - c) cessi dal servizio prima dei termini di età di cui alla lettera a) e abbia maturato almeno 15 anni interi di partecipazione al Fondo e versato almeno 15 annualità intere di contributi. In questo caso il pensionamento è differito al compimento del 60° anno di età per gli uomini ed al 55° anno di età per le donne, salvo che si verifichi, entro 2

anni dalla data di cessazione dal servizio, la condizione di invalidità di cui al successivo punto d). Il Partecipante ante che si trovi nelle condizioni di partecipazione e di contribuzione predette ed abbia conseguito all'atto della cessazione dal servizio presso le Aziende del Gruppo i requisiti per la concessione della pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, può chiedere la liquidazione anticipata della pensione, con la stessa decorrenza della pensione di anzianità predetta, presentando apposita richiesta scritta al Fondo entro due mesi dalla cessazione dal servizio. In questo caso alla pensione maturata all'atto della cessazione dal servizio vengono applicati i coefficienti di riduzione indicati nella tabella allegato n. 2;

- d) cessi dal servizio, a qualunque età, in condizioni di invalidità o di inabilità riconosciute agli effetti dell'assicurazione generale obbligatoria con l'assegnazione delle relative prestazioni (assegno ordinario di invalidità o pensione ordinaria di inabilità), purché possa far valere almeno 5 anni interi di partecipazione al Fondo e abbia versato almeno 5 annualità intere di contributi. Qualora il Partecipante ante venga riconosciuto invalido o inabile per cause di servizio agli effetti dell'assicurazione generale obbligatoria ed ottenga il riconoscimento della relativa prestazione (assegno privilegiato di invalidità o pensione privilegiata di inabilità), il diritto alla pensione si consegue indipendentemente da ogni anzianità di partecipazione o contribuzione al Fondo. Ai fini dell'attribuzione della pensione di invalidità o di inabilità a carico del Fondo, le domande per ottenere l'assegno ordinario di invalidità o la pensione ordinaria a carico dell'assicurazione generale obbligatoria devono essere presentate entro 2 mesi dalla data di cessazione dal servizio di cui all'art. 22. Il diritto alla pensione di invalidità o di inabilità cessa quando venga revocato il diritto alle analoghe prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Per il Partecipante ante al quale venga riconosciuta, ai fini della pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, la condizione di lavoratore cieco o altra forma di handicap riconosciuta e riconoscibile dall'AGO ai fini del presente comma, i termini di età di cui alle lettere a) e c) del 1° comma, sono ridotti a 55 anni se uomo ed a 50 se donna. E' altresì ridotto di un terzo il periodo minimo di partecipazione e di contribuzione indicato alle lettere stesse.
 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano annualità intere di partecipazione e di contribuzione anche quelle che comprendono in tutto o in parte periodi di servizio prestati presso le Aziende del Gruppo con rapporto di lavoro a tempo parziale o ad orario ridotto.
 4. Ai fini del riconoscimento del diritto ad un trattamento di pensione diretta, la perdita della condizione di Partecipante ante ai sensi dell'art. 6 del presente statuto produce, ricorrendo gli ulteriori requisiti di cui al 1° comma, gli stessi effetti della cessazione dal servizio.

ART. 24 – Requisiti per la pensione di reversibilità

1. Il Fondo corrisponde una pensione di reversibilità:
 - a) in caso di morte del Pensionato;
 - b) in caso di morte del Partecipante ante, sempre che sussistano i requisiti di partecipazione e di contribuzione al Fondo di cui all'art. 23, 1° comma, lett. d);
 - c) in caso di morte di un ex Partecipante ante che si trovi nella condizione di cui all'art. 23, 1° comma, lett. c), qualunque sia il periodo di tempo trascorso dalla data di cessazione dal servizio.
2. La pensione di reversibilità spetta ai superstiti che, in base alle norme di legge, abbiano diritto a percepire l'analogha pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART 25 - Calcolo della pensione "base"

1. La pensione annua diretta si calcola applicando una percentuale pari:
 - a) al 51,1% sulla somma dei contributi versati dal Partecipante ante ed iscritti al suo nome nel Conto speciale base per il periodo di 15 anni consecutivi immediatamente anteriore alla data del pensionamento;
 - b) al 65,8% sulla somma dei contributi versati ed iscritti come sopra per il periodo di 10 anni consecutivi immediatamente anteriore al suddetto quindicennio;
 - c) al 78,8% sulla somma dei contributi versati ed iscritti come sopra per il periodo anteriore al decennio di cui al punto precedente e su quelli iscritti convenzionalmente a titolo di "contribuzione base aggiuntiva".
2. Ai fini della determinazione degli scaglioni contributivi predetti, il calcolo degli importi afferenti ad eventuali frazioni di anno viene effettuato sulla scorta della media dei contributi iscritti nel Conto speciale base al nome del Partecipante ante nell'anno considerato.
3. L'ammontare annuo della pensione come sopra determinato viene suddiviso in dodici mensilità.

ART. 26 – Disposizioni agevolative per le pensioni di invalidità e inabilità

1. Le pensioni di invalidità o di inabilità non possono essere inferiori all'importo che risulterebbe computando il periodo di partecipazione e di contribuzione al Fondo pari:
 - a) a 25 anni interi per il caso dell'invalidità;
 - b) agli anni che il Partecipante avrebbe maturato al compimento dell'età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni interi, per il caso dell'inabilità.
2. Ai fini del calcolo delle pensioni stesse i contributi eventualmente mancanti per completare tale periodo vengono convenzionalmente determinati sulla base della retribuzione in atto alla data di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 22.
3. Sulla somma dei contributi versati ed iscritti nel Conto speciale base, oppure convenzionalmente determinati, per i primi 7 anni di partecipazione al Fondo si applica, ai fini del calcolo della pensione di invalidità o di inabilità la percentuale del 78,8% in luogo di quella che risulterebbe applicabile secondo le norme di cui al 1° comma dell'art. 25.
4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei riguardi degli ex Partecipanti di cui alla lett. c) dell'art. 23.

ART 27 – Maggiorazioni per carichi di famiglia

1. Alla pensione diretta di cui agli artt. 25 e 26 viene aggiunto un assegno per 12 mensilità di € 6,17, per i seguenti familiari riconosciuti a carico del Pensionato nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria indipendentemente dalla percezione del relativo assegno familiare:
 - a) il coniuge;
 - b) i figli di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore se riconosciuti inabili al lavoro ai fini dell'assicurazione generale predetta.
2. Per i figli a carico studenti, il suddetto limite di età è prorogato sino al compimento del 21° anno di età, in caso di regolare frequenza di una scuola media o professionale e sino al compimento del 26° anno di età in casi di iscrizione ad un corso legale di laurea o di specializzazione post-universitaria. A questi fini si considerano solo il corso di studio ed i

correlativi periodi di durata legale riconosciuti nell'ambito della normativa che regola gli assegni familiari erogati a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

3. Si considerano come figli, oltre a quelli legittimi, anche i figli legittimati, naturali, adottivi, nonché gli affiliati, gli affidati ed i figli nati da precedente matrimonio del coniuge.

ART. 28 – Calcolo pensioni di reversibilità

1. Le pensioni di reversibilità nei casi contemplati all'art. 24 sono commisurate alle seguenti quote percentuali della pensione già liquidata al Pensionato ovvero, in caso di decesso del Partecipante ante o dell'ex Partecipante ante di cui all'art. 23, 1° comma, lett. c), della pensione che sarebbe ad esso spettata nell'ipotesi di pensionamento per invalidità, esclusi in ogni caso gli assegni di cui all'art. 27:
 - a) per il coniuge: 65%;
 - b) per ciascun figlio: 30% se coesiste pensione al coniuge, 47,5% se hanno diritto a pensione solo i figli;
 - c) per ciascun genitore superstite: 47,5%;
 - d) per ciascun fratello o sorella superstiti: 15%.
2. Qualora ai superstiti venga attribuita la pensione privilegiata indiretta di inabilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, le quote percentuali sopra indicate si applicano alla pensione che sarebbe spettata al dante causa nell'ipotesi di pensionamento per inabilità.
3. L'importo corrisposto nell'insieme per le pensioni di cui alle lettere a), b) e c) non può comunque essere inferiore al 65% della pensione dell'iscritto. In nessun caso l'importo complessivo di tutte le quote di reversibilità di cui al presente articolo, può superare il 100% della pensione medesima.

ART. 29 – Adeguamento delle pensioni “base” al rendimento

1. Le mensilità delle pensioni di cui agli articoli precedenti (pensioni base) vengono adeguate annualmente in base ad un coefficiente che si ottiene moltiplicando il valore 16,33972 per un indice, con base 100, che, a far tempo dal 1° gennaio 1995, si accresce in ragione del tasso di rendimento effettivo del Fondo stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni dell'art. 71, ridotto in base all'aliquota pure stabilita dal Consiglio ai sensi dell'art. 73, al netto del tasso tecnico.
2. Le variazioni del suddetto indice, ferma la riduzione in base all'aliquota di cui sopra, si calcolano con le stesse modalità previste dall'art. 17.
3. Le maggiorazioni di pensione sopra menzionate vengono quindi calcolate seguendo lo schema in appresso indicato:
 - a) si effettua il prodotto di 16,33972 per l'indice contemplato nel 1° e 2° comma del presente articolo diviso per cento;
 - b) si sottrae dal prodotto di cui alla precedente lett. a) l'unità;
 - c) si moltiplica la differenza di cui alla precedente lett. b) per la pensione base.
4. In aggiunta all'importo determinato con le modalità in precedenza indicate, viene erogata un'ulteriore maggiorazione in misura unica fissa, uguale per tutte le categorie di pensioni, pari a € 51,94 mensili.
5. Nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio presso una o più delle Aziende del Gruppo a tempo parziale ovvero alternando periodi a tempo pieno con periodi a tempo parziale e di coloro che siano stati assunti ad orario ridotto, ai fini dell'erogazione della

maggiorazione in misura unica fissa di cui al 4° comma del presente articolo, si applicano i criteri in appresso indicati:

- a) si determina un'apposita anzianità di contribuzione, computando i relativi periodi in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto (100% per periodi a tempo pieno; misure percentuali correlativamente ridotte per periodi a tempo parziale);
 - b) ove l'anzianità di contribuzione così calcolata risulti pari o superiore a 15 annualità intere a tempo pieno, la maggiorazione in parola viene corrisposta integralmente;
 - c) per le anzianità inferiori al predetto limite si fa luogo alla liquidazione di un quindicesimo della maggiorazione stessa per ogni annualità intera a tempo pieno risultante. Si considera annualità intera l'eventuale frazione di anno eccedente i sei mesi.
6. Anche per le pensioni di reversibilità, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
 7. Qualora sussistano più titolari di quote di pensione di reversibilità aventi origine da un unico dante causa, le maggiorazioni temporanee di cui al presente articolo vengono ripartite fra i singoli beneficiari in misura proporzionale all'ammontare della quota di pensione di rispettiva pertinenza.

ART. 30 – Contabilizzazione delle prestazioni a favore dei Pensionati ante

1. Le prestazioni calcolate in conformità agli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 sono a carico del Conto generale.

ART. 31 – Decorrenza della prestazione pensionistica a favore dei Pensionati ante

1. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è insorto il relativo diritto e cessa alla fine del mese nel quale venga meno, per qualsiasi motivo, il diritto stesso.
2. Nella ricorrenza natalizia viene corrisposta una tredicesima mensilità di importo pari alla mensilità relativa al mese di dicembre delle pensioni di cui agli artt. 25, 26 e 28 e delle maggiorazioni previste nell'art. 29.
3. Nel caso di inizio o di cessazione della pensione nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità viene corrisposta per tanti dodicesimi quanti sono stati nell'anno i mesi di corresponsione della pensione.
4. Le pensioni del Fondo vengono pagate, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in rate mensili anticipate .
5. Per il pagamento della pensione deve risultare certa l'esistenza in vita dell'avente diritto e delle persone a carico per le quali il Pensionato percepisce un assegno. Inoltre deve risultare, per il coniuge superstite, la sussistenza dello stato vedovile nonché, per gli invalidi, lo stato di invalidità, ai sensi dell'art. 23, 1° comma, lett. d) e, per i figli studenti, la frequenza ad uno dei corsi di studio di cui all'art. 27.
6. Le prestazioni del Fondo sono pagate al netto di tutte le imposte e tasse, tanto se a carico dei Pensionati, quanto se iscritte nei confronti del Fondo stesso.

ART. 32 – Cessazione dal servizio senza diritto alla pensione immediata

1. Il Partecipante ante che cessi dal servizio ai sensi dell'art. 22, ovvero nei cui riguardi sia cessata la partecipazione al Fondo per effetto del ricorrere dell'ipotesi prevista dagli artt. 6 e 11, lett. b) del presente statuto, può optare in via alternativa:

- a) per il mantenimento del diritto alla pensione differita ai sensi dell'art. 23, 1° comma lett. c) del presente statuto, qualora abbia conseguito i requisiti di partecipazione e di contribuzione ivi previsti;
 - b) per il trasferimento presso altro Fondo pensione complementare cui l'interessato acceda in relazione ad una nuova attività svolta, ovvero ad un Fondo pensione aperto di cui all'art. 12 del Decreto, oppure per la liquidazione degli importi che risultano iscritti al suo nome nel Conto speciale base e nel Conto speciale supplementare (inclusi gli importi iscritti convenzionalmente a titolo di "contribuzione base aggiuntiva" ed esclusi gli importi rivenienti dall'applicazione degli artt. 18, 20 e 21, nonché da trasferimenti di contributi da altre forme pensionistiche complementari) moltiplicati per:
 - b.1) 1.2, se la cessazione avviene con meno di cinque anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo;
 - b.2) 1.6, se la cessazione avviene con almeno cinque anni e non più di dieci anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo;
 - b.3) 2.1, se la cessazione avviene con oltre dieci anni ma meno di quindici anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo;
 - b.4) 3, se la cessazione avviene con più di quindici anni di partecipazione e di contribuzione al Fondo.
2. Al Partecipante ante suddetto che si sia avvalso delle facoltà previste dagli artt. 18, 20 e 21 del presente statuto, ovvero, che a norma di precedenti statuti, abbia conferito al Fondo contributi maturati presso altre forme pensionistiche complementari, in aggiunta alle somme di cui al precedente comma 1, viene trasferito o liquidato anche l'intero ammontare degli importi versati o conferiti e comunque iscritti a suo nome per le causali anzidette.
 3. Gli importi trasferiti o liquidati secondo le disposizioni del presente articolo vengono maggiorati dei relativi interessi al tasso annuo del 4,5% fino al 31 dicembre 1994 ed al tasso di rendimento effettivo del Fondo, ridotto al novanta per cento, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 e ridotto secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo ai sensi dell'art. 73 del presente statuto, a partire dal 1° gennaio 1998. Per l'anno in cui avviene il trasferimento o la liquidazione si applica a titolo definitivo il tasso presunto di rendimento del Fondo di cui al secondo comma dell'art. 17 del presente statuto, ferme le modalità di riduzione anzidette.
 4. Le richieste di trasferimento e di liquidazione a norma del comma 1 lett. b) del presente articolo devono essere presentate al Fondo, a pena di decadenza, entro due mesi dalla cessazione dal servizio. Nell'ipotesi disciplinata dal già citato art. 6 dello statuto, le predette richieste devono essere presentate entro la data che il Fondo provvederà a rendere nota per iscritto agli interessati oltre che all'Azienda uscita dal Gruppo UniCredit; le posizioni di coloro che non abbiano effettuato tali richieste restano disciplinate dal successivo art. 33.
 5. Qualora sussista il diritto alla pensione differita ai sensi dell'art. 23, 1° comma, lett. c) del presente statuto, il trasferimento e la liquidazione di cui al primo comma, lettera b), sono subordinati all'espressa rinuncia alla pensione stessa, da comunicare al Fondo per iscritto.
 6. Gli importi indicati nel presente articolo vengono liquidati anche:
 - a) al Partecipante ante che cessi dal servizio ai sensi dell'art. 22 per infermità senza diritto a pensione, nonché a quei Pensionati già titolari di assegno ordinario di invalidità e cessati dal servizio senza aver raggiunto quindici anni di partecipazione e contribuzione al Fondo, nei cui confronti vengono revocate le prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

- b) agli eredi, in caso di morte del Partecipante ante o dell'ex Partecipante ante che si trovi nelle condizioni indicate al 1° comma lett. c) dell'art. 23, sempre che non sussistano gli estremi per la pensione di reversibilità.
7. Le somme trasferite o corrisposte in applicazione dei commi precedenti vengono prelevate, oltre che dai Conti statuari di provenienza, per le eventuali eccedenze o se aventi titolo di "contribuzione base aggiuntiva" e di interessi, dal Conto generale.

ART. 33 – Cessazione di un'Azienda dalla partecipazione al Gruppo

1. All'Azienda che esca dal Gruppo per effetto del verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 6, viene liquidata, da parte del Fondo - espressamente finalizzata a consentire all'ex Azienda del Gruppo di ricostituire a favore dei propri dipendenti in parola, un trattamento pensionistico aggiuntivo in sostituzione di quello già a carico del Fondo - una quota pari al 70% dell'importo complessivo risultante dalla somma dei contributi versati dal lavoratore durante i periodi di iscrizione al Fondo e dei corrispondenti contributi versati dall'azienda, maggiorati degli interessi relativi al tasso annuo del 4,5% fino al 31 dicembre 1994 ed al tasso di rendimento effettivo del Fondo, ridotto al novanta per cento, dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 e ridotto secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo ai sensi dell'art. 73 del presente statuto, a partire dal 1° gennaio 1998. Per l'anno in cui avviene la liquidazione si applica a titolo definitivo il tasso presunto di rendimento del Fondo di cui al 2° comma dell'art. 17, sempre ridotto alla percentuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. I contributi versati dal Partecipante ante nell'esercizio delle facoltà previste dagli artt. 18, 20 e 21, ovvero rivenienti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari effettuati dall'interessato a norma di precedenti statuti, vengono comunque liquidati per l'intero ammontare.
3. L'importo complessivo da liquidare a norma dei commi precedenti è determinato con riferimento alle posizioni individuali dei dipendenti che non si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 32 del presente statuto. Ai singoli interessati il Fondo provvederà comunque ad inviare, per opportuna conoscenza, una comunicazione attestante la relativa posizione individuale.
4. La somma erogata a norma del presente articolo viene prelevata dal Conto generale e dai Conti speciali, base e supplementare, dei nominativi di cui trattasi, con gli stessi criteri seguiti per la ripartizione dei contributi da cui traggono origine.
5. Gli importi che residuano nei Conti speciali, base e supplementare, dei nominativi anzidetti vengono trasferiti al Conto generale.
6. Con la liquidazione dell'anzidetto importo viene a cessare per il Fondo stesso qualsiasi obbligo di natura patrimoniale nei riguardi dell'Azienda predetta e dei relativi dipendenti ex Partecipanti ante.

ART. 34 – Ragioni di credito dell'Azienda di appartenenza nei confronti del Partecipante ante

1. Dalle somme da liquidarsi ai sensi dell'art. 32 viene detratta, anche in via di compensazione, ogni ragione di credito che l'Azienda del Gruppo di appartenenza potesse avere verso l'iscritto.

SEZIONE II : A CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE

A) CONTRIBUTIONI

ART. 35 - Contribuzioni ordinarie della Sezione II

1. Nell'ambito della Sezione II, il finanziamento del Fondo viene attuato:
 - per quanto concerne i Partecipanti post iscritti sino al 31/12/2006, mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore ed a carico delle Aziende del Gruppo, nonché delle quote di accantonamento annuali del TFR al netto della contribuzione dovuta all'INPS (legge 29.05.1982, art. 3);
 - per quanto concerne i Partecipanti post iscritti dall'1/1/2007, mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore ed a carico delle Aziende del Gruppo, nonché mediante il conferimento del TFR maturato mensilmente, sempre al netto di quanto dovuto all'INPS, ovvero mediante il solo conferimento del TFR;
 - per quanto concerne i Partecipanti ante, a far tempo dall'1/1/2007, mediante il conferimento del TFR e il versamento di contributi volontari a carico del lavoratore, nonché di eventuali contribuzioni a carico delle Aziende del Gruppo deliberati con specifica destinazione previdenziale in aggiunta alle contribuzioni di cui all'art. 14 dello statuto.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Aziende e dei Partecipanti post può essere stabilita dalle fonti istitutive in misura percentuale ovvero in cifra fissa secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, il Partecipante post determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del Partecipante post né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il Partecipante post contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. Il Partecipante post può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di determinazione della contribuzione minima e di versamento al Fondo.

ART. 36 – Determinazione della posizione individuale

1. Per il Partecipante post la posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Partecipante ed è alimentata dai contributi netti versati, dal TFR eventualmente conferito, dalle somme versate per ottenere il riconoscimento ai fini della partecipazione e della contribuzione di periodi non coperti da contribuzione e/o di assenze dal servizio, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per il Partecipante ante la posizione individuale è alimentata dal TFR conferito, dai contributi volontari versati e dai contributi individuali aggiuntivi di provenienza aziendale destinati a tale sezione.

3. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico del Partecipante, di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e, per i Partecipanti post, anche delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni assicurative accessorie di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), espressamente esplicitate.
4. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato. Il rendimento del comparto garantito, se gestito in forma assicurativa, è quello riconosciuto dalla Compagnia.
5. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun Partecipante con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

ART. 37 - Trasferimento della posizione da altri Fondi

1. Ai Partecipanti post che abbiano trasferito al Fondo la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuta un'anzianità di partecipazione e di contribuzione pari a quella maturata presso la forma predetta.
2. I contributi vengono iscritti nelle relative posizioni individuali con i criteri indicati nell'art. 36, primo comma.

ART. 38 – Periodi coperti da altro trattamento pensionistico complementare

1. Non è in nessun caso consentito il riconoscimento quale periodo di partecipazione e di contribuzione al Fondo di periodi di servizio che abbiano comunque dato diritto ad un trattamento di pensione in aggiunta di quello dell'assicurazione generale obbligatoria, ancorché differito.

ART. 39 – Sospensione del rapporto di lavoro

1. La sospensione del rapporto di lavoro nell'ambito delle Aziende del Gruppo determina a tutti gli effetti la sospensione della partecipazione e della contribuzione al Fondo.

ART. 40 – Assenze senza sospensione del rapporto di lavoro

1. Le assenze dal servizio senza retribuzione, che non comportino la sospensione del rapporto di lavoro con l'Azienda del Gruppo, non producono interruzione della partecipazione.
2. Le assenze stesse, se di durata inferiore al mese, non vengono considerate interruzioni del periodo di contribuzione al Fondo, inteso che la copertura contributiva viene comunque assicurata solo dai versamenti relativi alle retribuzioni correnti utili per il calcolo del TFR.
3. Per le assenze senza retribuzione disciplinate dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri), i contributi vengono determinati sulla base delle correlative indennità percepite dal Partecipante post a carico dell'Ente assicuratore; ove non sia prevista l'erogazione di prestazioni economiche, i contributi vengono convenzionalmente

determinati assumendo come base di calcolo l'importo corrispondente all'indennità di cui al 2° comma dell'art. 15 della legge in precedenza menzionata.

4. Per le assenze di cui ai commi precedenti è in ogni caso facoltà del Partecipante post di continuare il versamento dei contributi al Fondo, a condizione che paghi un importo complessivo corrispondente alla somma del contributo ordinario a carico del lavoratore e quello a carico dell'Azienda, con esclusione della quota relativa al TFR.
5. I contributi vengono comunque determinati sulla base della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR che l'interessato percepirebbe ove prestasse servizio.

B) PRESTAZIONI

ART. 41 – Accesso alle prestazioni pensionistiche

1. Il Partecipante post acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il Partecipante post ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuate a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 43 e 45, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. Il Partecipante post ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.

335, il Partecipante post può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. Il Partecipante post che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale. Analoga opzione è esercitabile dal Partecipante ante limitatamente alla posizione iscritta nella Sezione II.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. Il Partecipante post che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 43 commi 5 e 6.

ART. 42 – Calcolo ed erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita

1. Il Fondo gestisce direttamente le prestazioni pensionistiche in forma di rendita intendendo avvalersi delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sui Fondi pensione preesistenti e del Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/41/CE.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente al netto della quota di riserva prevista dal Regolamento di cui al Decreto Legislativo di recepimento della predetta direttiva 2003/41/CE ed al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene girato in un apposito Conto pensioni da cui vengono prelevati gli importi necessari per il pagamento delle rendite
3. La rendita assume la forma di rendita vitalizia rivalutabile immediata o differita, a richiesta reversibile. La determinazione e l'erogazione delle rendite sono disciplinate da apposito Regolamento.

ART. 43 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. Il Partecipante post, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, il Partecipante post che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso del Partecipante post prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte del Partecipante post con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Partecipanti ante limitatamente alla posizione individuale iscritta nella Sezione II.

ART. 44 – Trattamento delle posizioni in caso di cessazione di un'Azienda dal Gruppo

1. In caso di uscita dal Gruppo di una delle Aziende aderenti, le posizioni previdenziali maturate dai Partecipanti post presso il Fondo vengono trattate secondo le eventuali prescrizioni contenute negli accordi sindacali regolanti la cessione. In assenza di accordi sindacali si applicano le disposizioni di cui all' art. 43.

ART. 45 – Anticipazioni

1. Il Partecipante post può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche

complementari maturati dal Partecipante post per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta del Partecipante post, in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi vincoli di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli Istituti di Previdenza obbligatoria.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Partecipanti ante limitatamente alla posizione individuale iscritta nella Sezione II.

ART. 46 – Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede prestazioni accessorie minime per i casi di invalidità e premorienza nei termini specificati nella Nota Informativa, con oneri a carico dei partecipanti post interessati, come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b).
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo, salvo diversa previsione delle fonti istitutive.
3. Sono esclusi da tali prestazioni gli Iscritti alla Sezione I.
4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante convenzioni con imprese assicurative.

PARTE 4[^] PROFILI ORGANIZZATIVI

A) *ORGANIZZAZIONE DEL FONDO*

ART. 47 – Organi del Fondo

Gli organi del Fondo sono :

- l'Assemblea degli iscritti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Responsabile.

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

ART. 48 – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è composta dai Partecipanti ante, post e dai Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni, e dai Pensionati ante e post fruitori di pensione diretta e dai Pensionati fruitori di pensione diretta degli ex Fondi Pensione Interni.
2. L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante convocazione, almeno 30 giorni prima della convocazione, agli Iscritti aventi diritto al voto, di cui al 1° comma, di una comunicazione nella quale devono essere precisati le date di effettuazione delle votazioni sia in prima che in seconda convocazione, che comunque non possono avvenire nello stesso giorno, e i quesiti sui quali essi sono chiamati a pronunciarsi.
3. Il diritto di voto viene esercitato secondo le modalità (per corrispondenza, on line, altro modo) stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con apposito Regolamento in cui deve essere garantita la segretezza del voto e la non ammissibilità del voto per delega.
4. Per le modalità di svolgimento delle votazioni e per le operazioni di scrutinio si seguono le norme contenute nel Regolamento anzidetto, che dovrà prevedere quanto necessario per consentire agli Iscritti di esprimere la loro volontà nel rispetto dei principi sopra enunciati, nonché la costituzione di un Seggio Centrale, costituito da almeno cinque membri, di cui uno nominato dalla Capogruppo in rappresentanza delle Aziende del Gruppo e gli altri nominati dalle Rappresentanze degli Iscritti, con il compito di sovrintendere all'espletamento ed alla regolarità delle votazioni ed allo scrutinio, adottando tutte le misure operative necessarie per garantire l'osservanza di quanto previsto dal presente statuto e dal Regolamento stesso.
5. Per le deliberazioni in materia di contribuzione riguardanti i Partecipanti ante, che non comportino riduzione delle prestazioni in corso da parte del Fondo, hanno diritto al voto solo i Partecipanti ante stessi.
6. Per le deliberazioni comportanti modifica delle prestazioni inerenti ai "vecchi iscritti" hanno diritto al voto solo gli appartenenti a tale categoria.

ART. 49 – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria, fermo il disposto dell'art. 71, commi 3 e 6, approva il Bilancio annuale del Fondo ed elegge gli Amministratori e i Sindaci con le modalità e nei limiti fissati dagli artt. 50, 51, 53 e 60 e ne fissa gli eventuali compensi, nonché conferisce l'incarico della revisione legale ai sensi dell'art. 72 .
3. L'Assemblea straordinaria, fermo il disposto degli artt. 81, 1° comma e 82, 1° comma, delibera:
 - a) sulle modifiche allo statuto;
 - b) sullo scioglimento del Fondo.

ART. 50 – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese "ad referendum".
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio.
3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se partecipa al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei votanti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei Partecipanti al voto e delibera a maggioranza
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se il numero dei votanti è almeno due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto medesimi.
In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida se il numero dei votanti è almeno due terzi degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei votanti.
5. L'Assemblea straordinaria, limitatamente allo scioglimento del Fondo delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 51 – Composizione, nomina e requisiti

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da dieci componenti dei quali:
 - a) cinque nominati dalla Capogruppo;
 - b) quattro eletti dai Partecipanti in modo di assicurare la presenza di almeno un Partecipante ante e di almeno un Partecipante post assunto a far tempo dal 28 aprile 1993 e privo del requisito di una precedente iscrizione ad una forma pensionistica complementare, sempre che la consistenza dei rispettivi gruppi superi le 1000 unità;
 - c) uno eletto dai Pensionati fruanti di pensione diretta.
2. I Pensionati fruanti di pensione diretta eleggono anche un membro supplente con funzioni comunque di osservatore.
3. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 1, lett. b) e c), e comma 2 avviene con le modalità previste dagli artt. 48 e 49.

ART. 52 – Cessazione delle funzioni di Consigliere

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri vengano a cessare dall'incarico per qualsiasi motivo:
 - a) se trattasi di membro nominato dalle Aziende del Gruppo ai sensi dell'art. 51, queste provvedono rispettivamente alla relativa sostituzione;
 - b) se trattasi di membro elettivo, gli subentra, per ciascuna categoria di eleggibili, colui che nella votazione di nomina ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, fermo il disposto degli artt. 48 e 49.
2. In ogni caso il surrogante dura in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto dalle funzioni il surrogato.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulti sostituita oltre la metà dei componenti elettivi dell'originario Consiglio, i Consiglieri in carica devono senza indugio deliberare la convocazione dell'Assemblea degli Iscritti affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti i Consiglieri, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea degli iscritti da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. La risoluzione del rapporto di lavoro costituisce sempre causa di decadenza della carica per i Consiglieri designati dalla Capogruppo e/o da una delle Aziende del Gruppo, salvo il caso in cui si instauri, senza soluzione di continuità, un nuovo rapporto di lavoro con altra azienda del gruppo.
7. Per i Consiglieri eletti dai Partecipanti, se dipendenti di una delle Aziende del Gruppo, la risoluzione del rapporto di lavoro costituisce causa di decadenza dalla carica salvo i casi :
 - di partecipante nei cui riguardi si instauri, senza soluzione di continuità, un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda del Gruppo;
 - di pensionamento;
 - di mantenimento della qualifica di iscritto, relativamente ai casi previsti dal presente statuto.

ART. 53 – Elezione e durata

1. L'elezione dei Consiglieri, avviene nei termini e con le modalità di cui agli artt. 48 e 49.
2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti o nominati fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento del nuovo organismo. Tale insediamento deve avvenire entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Seggio Centrale di cui all'art. 48.
4. Alla convocazione della riunione di insediamento provvede, con le modalità di cui all'art. 54, il componente più anziano di età a cui è demandata la presidenza della riunione fino alla nomina del Presidente effettivo.

ART. 54 – Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, anche in forma di "video/call conference" ad iniziativa del Presidente – o, in caso di sua assenza o

impedimento, del Vice Presidente – ovvero su richiesta avanzata da almeno quattro Membri o dal Collegio sindacale.

2. Qualora la riunione avvenga in "video/call conference" chi presiede la seduta ed il Direttore Generale con funzioni di Segretario devono essere presenti nello stesso luogo.
3. Nella lettera di convocazione – da spedire raccomandata o con altri strumenti equiparati per legge almeno cinque giorni prima della riunione – vanno indicati il luogo, il giorno e l'ora della seduta e l'ordine del giorno.
4. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi (telegramma, telefono, fax, e-mail ecc).
5. La convocazione è estesa al Consigliere supplente eletto dai Pensionati. Quando al Consiglio partecipa il corrispondente Consigliere effettivo, il Consigliere supplente partecipa comunque in qualità di osservatore.
6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è convocato anche il Collegio Sindacale.
7. Le riunioni sono valide anche nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette quando tutti i Consiglieri effettivi e i Sindaci siano presenti.
8. Nel caso di assenza del Presidente le riunioni vengono presiedute dal Vice Presidente.
9. Alle riunioni del Consiglio assistono il Responsabile del Fondo di cui al successivo art. 62, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale del Fondo, nonché eventuali consulenti tecnici chiamati dal Consiglio, che sono assoggettati agli stessi vincoli di riservatezza dei Consiglieri. Il Direttore Generale o, in sua assenza, il Vice Direttore Generale funge da segretario.
10. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più consiglieri.
11. Nei confronti dei Consiglieri si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2391, I° comma, 2392, 2393, 2394 bis, 2395 e 2629 bis C.C..

ART. 55 – Competenze e funzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente statuto. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare provvede:
 - a) all'impiego delle disponibilità, alle eventuali trasformazioni degli impieghi ed alla periodica valutazione del patrimonio immobiliare;
 - b) alla compilazione del bilancio del Fondo;
 - c) alla designazione dell'Attuario incaricato della compilazione dei bilanci tecnici del Fondo;
 - d) alla designazione del Responsabile del Fondo ai sensi della normativa in vigore, nonché delle persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del Fondo, stabilendone le facoltà;
 - e) all'eventuale conferimento di speciali incarichi a singoli membri del Consiglio o a Commissioni nominate dal Consiglio stesso, con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
 - f) agli altri adempimenti specificatamente ad esso demandati dalle disposizioni del presente statuto;
 - g) ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito di errori materiali e della sopravvenienza di disposizioni normative, nonché di disposizioni e/o

- istruzioni della COVIP. Le modifiche predette sono portate a conoscenza degli Iscritti e delle Aziende del Gruppo;
- h) alla predisposizione della Nota informativa da depositare presso la COVIP;
 - i) alla elaborazione e formulazione di proposte in ordine ad eventuali altre modifiche statutarie;
 - j) all'elaborazione di un apposito Regolamento di norme volte a consentire l'acquisizione di ulteriori contribuzioni dei Partecipanti, rispetto a quelle ordinarie (art. 35, 1° comma) destinate ad alimentare le posizioni individuali;
 - k) all'elaborazione di tutti gli altri Regolamenti previsti dallo Statuto;
 - l) a portare a compimento gli atti amministrativi diretti a realizzare lo scioglimento del Fondo disposto ai sensi dell'art. 82.
3. Il Consiglio potrà inoltre conferire al Direttore Generale la facoltà di compiere determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.
 4. Il Consiglio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

ART. 56 – Deliberazioni e loro validità

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza di almeno sette Membri, compreso in ogni caso il Presidente o il Vice Presidente.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; a parità prevale il voto del Presidente della riunione.
3. E' comunque necessaria la maggioranza dei voti per le deliberazioni concernenti le proposte di modifica dello statuto – inclusi lo scioglimento e la conseguente liquidazione del Fondo – la compilazione del Bilancio del Fondo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e della Capogruppo, l'applicazione dell'ultimo comma dell'art.73, nonché le operazioni di compravendita di importo superiore all'1% del valore effettivo del patrimonio come annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

ART. 57 – Presidente

1. Il Presidente e il vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente e a turno tra i propri componenti in rappresentanza delle Aziende e quelli in rappresentanza degli Iscritti e restano in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio deve procedere alla sostituzione entro il termine di trenta giorni.
2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Fondo in giudizio e di fronte a terzi; in caso di sua assenza od impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.
3. Al Presidente spettano i compiti di trasmissione alla Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 58 – Composizione, nomina, requisiti e durata

1. Il Collegio Sindacale è costituito da quattro componenti effettivi dei quali:
 - a) due nominati dalla Capogruppo;
 - b) uno eletto dai Partecipanti;
 - c) uno eletto dai Pensionati fruanti di pensione diretta.
2. Nello stesso modo viene designato un Sindaco supplente per ciascuna delle tre posizioni di cui al comma precedente.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.
5. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere eletti o nominati fino ad un massimo di quattro mandati consecutivi.
6. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

ART. 59 – Cessazione delle funzioni

1. Nel caso in cui uno o più Sindaci effettivi vengano a cessare dalle loro funzioni, subentra nelle funzioni stesse il rispettivo Sindaco supplente. Qualora questo manchi, la designazione del Sindaco effettivo si effettua come segue:
 - a) se trattasi di membro nominato dalla Capogruppo ai sensi del precedente art. 58, 1° comma, lett. a), questa provvede alla relativa sostituzione;
 - b) se trattasi di membro elettivo, gli subentra, per ciascuna categoria di eleggibili, colui che nella votazione di nomina ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, fermo il disposto degli artt. 48 e 49.
2. In ogni caso il surrogante dura in carica fino alla data in cui sarebbe scaduto dalle funzioni il surrogato.

La risoluzione del rapporto di lavoro costituisce sempre causa di decadenza dalla carica salvo i casi :

 - di Partecipante nei cui riguardi si instauri, senza soluzione di continuità, un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda del Gruppo
 - di pensionamento;
 - di mantenimento della qualifica di Iscritto, relativamente ai casi previsti dal presente statuto.

ART. 60 – Modalità di elezione

1. L'elezione dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti, da parte degli Iscritti, avviene secondo le modalità e i tempi previsti per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione di cui agli artt. 48 e 49.
2. Il Collegio Sindacale resta in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento del nuovo organismo. Tale insediamento deve avvenire entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Seggio Centrale di cui al comma 4 dell'art. 48. Alla convocazione della riunione di insediamento provvede, con le modalità di cui all'art. 61, il componente più anziano d'età a cui è demandata la presidenza della riunione fino alla nomina del Presidente effettivo.

ART. 61 – Convocazione, competenze e funzioni

1. Il Collegio Sindacale si riunisce ad iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta avanzata da almeno due Componenti ogni qualvolta ritenuto opportuno e/o necessario in relazione ai compiti assegnati dalla normativa vigente e comunque almeno ogni novanta giorni.
2. Nella lettera di convocazione – da spedire raccomandata o con altri strumenti equiparati per legge almeno cinque giorni prima della riunione – vanno indicati il luogo, il giorno e l'ora della seduta e l'ordine del giorno.
3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi (telegramma, telefono, fax, e-mail ecc).
4. Le riunioni sono valide anche nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette quando tutti i Membri effettivi siano presenti.
5. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
6. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
7. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP stessa sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 C.C., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
8. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. I Sindaci che non partecipano, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono. Devono altresì assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
10. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
11. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui all'art. 2407 C.C..

RESPONSABILE DEL FONDO

ART. 62 – Responsabile del Fondo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile del Fondo che dura in carica, salvo revoca, fino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato.
2. Il Responsabile del Fondo deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come

definiti dalla normativa vigente. Il venir meno dei requisiti suddetti comporta la decadenza della carica.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività, inclusi i rapporti intrattenuti con COVIP. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 C.C. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
 - a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente statuto;
 - b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo in ottemperanza alle scelte del Consiglio di Amministrazione;
 - c) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.
- 5). Il Responsabile ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

ART. 63 – Personale amministrativo

1. La Capogruppo mette a disposizione del Fondo il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale del Fondo stesso, nonché l'altro Personale direttivo ed esecutivo necessario al suo funzionamento.
2. Il trattamento economico di detto personale, come pure le spese generali inerenti all'ordinaria amministrazione del Fondo, vengono sostenute dalla Capogruppo la quale provvede poi a rivalersi "pro quota" nei confronti delle altre Aziende del Gruppo, in ragione del rispettivo numero dei Partecipanti ante e post alla fine di ciascun esercizio, tenendo conto che gli oneri specificatamente riferibili ai Partecipanti post eventualmente sostenuti dal Fondo sono addebitati sulle quote di rendimento di tali Partecipanti.

B) PATRIMONIO, CONTABILITÀ, TASSO DI RENDIMENTO

ART. 64 – Risorse del Fondo

1. Le risorse a disposizione del Fondo sono costituite, oltre che dal Patrimonio esistente al 31 dicembre 2006, valutato secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo:
 - a) dai contributi dei Partecipanti e dei famigliari fiscalmente a carico dei Partecipanti stessi ex art. 9 dello statuto;
 - b) delle quote di TFR conferito;
 - c) dai contributi versati a copertura di periodi pregressi;
 - d) dal montante dei contributi trasferiti da altri Fondi pensione;
 - e) dai contributi delle Aziende del Gruppo;
 - f) dai proventi straordinari di qualsiasi specie;
 - g) dai redditi derivanti dall'impiego delle risorse.

ART. 65 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono di massima affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione si riserva peraltro la facoltà di procedere alla gestione diretta degli immobili e/o degli altri strumenti finanziari con le modalità, nei limiti e termini consentiti dalle disposizioni di legge relative ai Fondi preesistenti.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, ed i criteri di scelta dei gestori.
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
7. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure e modalità organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite dall'articolo 1, comma 1, lettera r-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito ai sensi della presente disposizione.

ART. 66 – Banca depositaria

1. Compatibilmente con le disposizioni di legge, le risorse finanziarie del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

ART. 67 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

ART. 68 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali dei Partecipanti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli iscritti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

ART 69 – Sistema di contabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio, nonché del rendimento dello stesso e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

ART. 70 – Contabilità - Contributi

1. Le risorse a disposizione del Fondo vengono imputate ad appositi Conti Statutari con riferimento alla Sezione di competenza (la Sezione I per i Partecipanti ante a capitalizzazione collettiva e la Sezione II per i Partecipanti a capitalizzazione individuale).
2. Alla Sezione I sono imputati:
 - a) il Patrimonio di competenza al 31.12.2006, ripartito nei conti “speciale base”, speciale supplementare” e “generale” secondo le disposizioni statutarie alla data predetta;
 - b) i contributi di cui all'art. 14 e quelli di cui agli artt. 18, 20 e 21 versati dai Partecipanti ante, ripartiti nei conti “speciale base”, “speciale supplementare” e "generale", nonché rivenienti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari secondo le norme del previgente Statuto;

- c) i contributi ordinari di cui all'art. 14 versati dalle Aziende del Gruppo per i Partecipanti ante, al conto "generale".
3. Alla Sezione II sono imputati nelle posizioni individuali intestate ai Partecipanti:
- a) il Patrimonio di competenza al 31.12.2006;
 - b) i contributi di cui all'art. 35 e quelli a copertura di periodi di assenza di cui all'art. 40 versati dai Partecipanti post;
 - c) i contributi di cui all'art. 35 versati dalle Aziende del Gruppo;
 - d) i conferimenti del TFR dei Partecipanti post e dei Partecipanti ante;
 - e) i contributi volontari dei Partecipanti ante e post, nonché quelli aziendali aggiuntivi specificamente previsti da statuizioni o accordi collettivi destinati alla presente Sezione;
 - f) i contributi versati a favore delle posizioni dei familiari a carico.
4. Alla Sezione III sono imputati:
- a) le attività esistenti al 31 dicembre 2015 di competenza della sezione;
 - b) i versamenti effettuati dalla Capogruppo a copertura degli eventuali disavanzi evidenziati dal bilancio tecnico.
5. Alla Sezione IV sono imputati:
- a) le attività effettivamente trasferite al Fondo dalla Capogruppo alla data del 31 dicembre 2016;
 - b) i contributi versati a partire dal 1° gennaio 2017 dai Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni;
 - c) i versamenti effettuati dalla Capogruppo a copertura degli eventuali disavanzi evidenziati dai rispettivi bilanci tecnici degli ex Fondi Pensione Interni.
6. I proventi straordinari non aventi caratteristica di contributi affluiscono al Conto economico dell'esercizio nel quale sono incassati.
7. I contributi a carattere straordinario sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione alle Sezioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 e vengono ripartiti nei vari Conti statuari in relazione alle finalità per le quali sono stati corrisposti.
8. Il reddito derivante dall'impiego delle risorse dei comparti di cui all'art. 12 resta acquisito direttamente ai comparti stessi, fatta eccezione per il reddito inerente il comparto di cui al comma 1, lett. a) che viene assegnato in misura proporzionale ai saldi medi dei conti statuari, nel Conto generale, per quanto attiene i conti che fanno capo alla Sezione I, e al Conto Pensioni, per quanto attiene il conto medesimo.
9. Le posizioni acquisite ex art. 43, 3° comma, vengono ripartite sui conti individuali degli Iscritti post in quote capitarie.
10. All'atto del pensionamento di un Partecipante ante gli importi risultanti nei conti "Speciale base" e "Speciale supplementare" intestati all'interessato vengono trasferiti al conto "Generale", mentre per l'eventuale conto individuale che ha raccolto il conferimento del TFR e/o la contribuzione aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui al comma seguente.
11. All'atto del pensionamento di un Partecipante post gli importi risultanti nel conto individuale eccedenti l'eventuale quota liquidata in capitale, vengono girati al Conto Pensioni e le relative disponibilità vengono trasferite al comparto di cui all'art. 12, comma 1, lett. a).
12. Le risorse a disposizione del Fondo non possono essere distratte dai fini determinati dal presente Statuto e, in particolare, i capitali che gradatamente vengono a formarsi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quello di assicurare nel tempo le prestazioni previste dallo Statuto stesso.
13. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, elaborare il Regolamento di contabilità coerentemente con le disposizioni del presente Statuto.

ART. 71 – Bilancio di esercizio e determinazione del tasso di rendimento

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio del Fondo (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa dell'esercizio) accompagnato da un'apposita Relazione generale e determina contestualmente il tasso di rendimento annuo effettivo del comparto di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), da attribuire secondo quanto disposto al comma 6 dell'articolo 70.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea e della Capogruppo, il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla propria Relazione generale, dalla Relazione del Collegio Sindacale e da quella della Società incaricata del controllo contabile.
4. Il Bilancio, le Relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e quella del Revisore o della Società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Iscritti possano prenderne visione.
5. Nella delibera assembleare del Bilancio i Consiglieri, ancorché iscritti al Fondo, non hanno diritto di voto.
6. Per l'approvazione del Bilancio da parte aziendale è necessario l'assenso della Capogruppo. Sarà cura del Responsabile del Fondo comunicare alla Capogruppo le risultanze di Bilancio, nonché registrarne la relativa deliberazione.

ART. 72 – Revisione Legale dei conti

1. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la proposta motivata del Collegio dei Sindaci per il conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti ad una Società di Revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Contestualmente l'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico.
2. Compete all'Assemblea deliberare la revoca per giusta causa del suddetto incarico alla Società di Revisione, sentito il Collegio dei Sindaci, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti della stessa.
3. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART 73 – Bilancio Tecnico

1. Alla data del 31 dicembre 2008 e, successivamente, ad intervalli di tre anni, si procede a cura di un Attuario designato dal Consiglio di Amministrazione, alla elaborazione di Bilanci Tecnici distinti per:
 - a) la gestione della Sezione I;
 - b) la gestione delle rendite in pagamento della Sezione II.
2. Sulla base delle risultanze dei Bilanci tecnici anzidetti il Consiglio di Amministrazione stabilisce, rispettivamente, l'aliquota del tasso di rendimento da retrocedere ai sensi dell'art. 29, primo comma e l'eventuale ricalcolo dei coefficienti di conversione da utilizzare per il calcolo delle rendite in conformità alle previsioni dell'art. 42.
3. Il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre verifiche tecniche anche ad intervalli inferiori a detto triennio e, se necessario, proporre provvedimenti di carattere straordinario giudicati idonei ai fini del riequilibrio delle gestioni del Fondo.

PARTE 5^ RAPPORTO CON GLI ISCRITTI

ART. 74 – Modalità di adesione

1. L'iscrizione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di aderire al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

ART. 75 – Trasparenza nei confronti degli iscritti

1. Il Fondo mette a disposizione degli iscritti: lo Statuto, la Nota informativa, il Bilancio, la relazione della società di revisione e ogni altra informazione utile secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia.

ART. 76 – Estratto conto annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Fondo provvede a trasmettere a ciascun Partecipante ante, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, un estratto con indicati, separatamente, i contributi iscritti sul Conto speciale base e sul Conto speciale supplementare al nome dell'interessato, nonché la posizione individuale costituita presso la Sezione II (TFR e/o contribuzione volontaria aggiuntiva), alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Fondo provvede a trasmettere a ciascun Partecipante post con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, un estratto con indicati, i contributi iscritti nel conto individuale suddivisi in sottoconti "contributi partecipanti", "contributi azienda" e TFR con i relativi rendimenti maturati con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il medesimo termine il Fondo provvede a trasmettere anche l'estratto della posizione dei familiari a carico.

PARTE 6^ NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 77 – Contributi straordinari delle Aziende

1. I contributi straordinari erogati a suo tempo dalle Aziende del Gruppo restano attribuiti ai conti statutari in conformità a quanto previsto dai precedenti Statuti.

ART. 78 – Divieto di concedere anticipazioni e sovvenzioni

1. Salvo il disposto dell'articolo 45 nessuna operazione di credito, anticipazione o sovvenzione, per nessun titolo e per nessun motivo, può essere fatta dal Fondo agli Iscritti.

ART. 79 – Mantenimento delle condizioni di miglior favore

1. I Pensionati ante che per effetto di disposizioni contenute nei precedenti statuti alla data del 31.12.2006 risultino titolari di trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli contemplati nel presente statuto, mantengono detti trattamenti nella misura in essere alla data predetta.
2. Gli importi dei suddetti trattamenti aggiuntivi, al netto delle preesistenti maggiorazioni per familiari a carico, sono cumulati in una assegnazione "ad personam" con le stesse caratteristiche, quanto all'attribuzione quanto alla durata di quelle dei trattamenti da cui traggono origine.
3. In caso di reversibilità la misura delle attribuzioni "ad personam" in parola si determina applicando le percentuali indicate nell'art. 28. L'assegnazione "ad personam" di cui al presente articolo è a carico del "Conto generale", viene ripartita in tredici mensilità annue ed è corrisposta con le rate di pensione.

ART. 80 – Migliori trattamenti per familiari a carico

1. I titolari di pensione diretta che per i familiari a carico fruivano alla data del 1° febbraio 1977 e che in precedenza abbiano fruito ai sensi dei precedenti statuti di un trattamento di ammontare superiore a quello dell'assegno di cui all'art. 27, conservano il trattamento di importo più elevato, nella misura raggiunta alla data del 31 gennaio 1977.
2. I trattamenti per familiari a carico corrisposti in conformità al presente articolo vengono posti a carico del "Conto generale".

ART. 81 – Modifiche dello statuto

1. Salvo quanto previsto dall'art. 55, 2° comma, lett. g), le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria degli Iscritti e dalla Capogruppo e devono essere sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Le modifiche di cui all'art 55, 2° comma, lett. g) sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli iscritti alla prima convocazione utile.
3. Qualsiasi modificazione al presente statuto validamente deliberata obbliga tutte le Aziende del Gruppo e tutti gli Iscritti.

ART. 82 – Cause di scioglimento e modalità di liquidazione del Fondo

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazioni concordi dell'Assemblea Straordinaria degli Iscritti e del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e di almeno la metà degli Organi competenti delle

altre Aziende del Gruppo partecipanti, sempre che abbiano alle dipendenze almeno i due terzi dei Partecipanti, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea Straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le fonti istitutive.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli Iscritti nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità dello scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea Straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Iscritti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 83 – Decorrenze

1. Le disposizioni del presente Statuto divengono esecutive per effetto dell'approvazione della Covip, ove previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Esse ove non risulti diversamente specificato, hanno decorrenza dalla data della deliberazione assembleare.
2. Le disposizioni transitorie contenute nello Statuto del Fondo di Previdenza per il Personale del Credito Italiano approvato nel giugno/luglio 1956 al fine di regolare il passaggio dalla situazione preesistente a quella creata dalla Statuto stesso conservano, anche se non riprodotte nel presente Statuto, i loro effetti.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa in vigore.

SEZIONE III : EX FONDO CASSA

ART. 84 – Beneficiari ex Fondo Cassa

1. Il Fondo continua a corrispondere, senza soluzione di continuità, le prestazioni assicurate dall'ex "Fondo Cassa" ai "pensionati dell'ex Fondo Cassa" di cui all'art.1 comma 2 lettera n) con applicazione della complessiva disciplina riguardante il personale in quiescenza contenuta nel Regolamento oggetto delle intese del 10 maggio 1989. Detto Regolamento, già facente parte, per la parte relativa ai pensionati, dell'ordinamento dell'incorporato "Fondo ex Bipop-Carire", diviene parte integrante dell'ordinamento del Fondo.
2. Al fine di gestire le prestazioni di cui al comma che precede, il Fondo istituisce un "Conto pensioni dei beneficiari dell'ex Fondo Cassa" la cui consistenza iniziale è costituita dal valore della relativa attività effettivamente trasferita al Fondo.
3. La gestione è effettuata in regime di separatezza rispetto al patrimonio complessivo del Fondo.
4. Al fine di accertare la congruità delle riserve della gestione patrimoniale di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione dispone annualmente l'elaborazione di un apposito bilancio tecnico attuariale effettuata da un attuario iscritto all'Albo e secondo parametri tecnici concordati preventivamente con la Capogruppo. Le spese inerenti sono imputate alla gestione di cui trattasi .
5. Qualora il bilancio tecnico di cui sopra evidenzia disavanzi, la Capogruppo provvede a coprirli mediante appositi versamenti.
6. Le spese di gestione derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno imputate al "Conto pensioni dei beneficiari dell'ex Fondo Cassa".

7. Eventuali eccedenze rilevate al momento della chiusura della gestione saranno retrocesse alla Capogruppo.

SEZIONE IV: EX FONDI PENSIONE INTERNI

ART. 85 – Iscritti agli ex Fondi Pensione Interni

1. Il Fondo, mediante la istituzione della sez. IV a prestazione definita, continua a corrispondere, senza soluzione di continuità, le prestazioni assicurate ai Pensionati degli ex Fondi Pensione Interni con applicazione della complessiva disciplina riguardante il personale in quiescenza contenuta nei rispettivi Regolamenti già facenti parte degli ordinamenti degli ex Fondi Pensione Interni, che risultano allegati all'Accordo di cui al punto w) della Premessa del presente statuto.
I suddetti Regolamenti fissano l'entità dei versamenti a carico dei Partecipanti agli ex Fondi Pensione Interni, nonché i requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica complementare.
I suddetti Regolamenti divengono interamente parte integrante dell'ordinamento del Fondo.
2. Al fine di gestire le prestazioni di cui al comma che precede, il Fondo istituisce un "patrimonio di competenza" per ciascuno degli ex Fondi Pensione Interni, la cui consistenza iniziale è costituita dal valore della relativa attività effettivamente trasferita al Fondo dalla Capogruppo alla data del 31 dicembre 2016.
3. La gestione dei patrimoni di cui al comma 2 è effettuata in regime di separatezza rispetto al patrimonio complessivo del Fondo.
4. Il risultato netto derivante dall'impiego delle risorse complessive a disposizione della presente Sezione è assegnato pro-quota in misura proporzionale ai saldi medi dei singoli patrimoni di cui al punto 2 che precede.
5. Al fine di accertare la congruità delle riserve delle gestioni patrimoniali di cui ai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione dispone annualmente l'elaborazione di appositi bilanci tecnici attuariali effettuata da un attuario iscritto all'Albo e secondo parametri tecnici concordati preventivamente con la Capogruppo. Le spese inerenti sono imputate alla gestione di cui trattasi.
6. Qualora i bilanci tecnici di cui sopra evidenzino disavanzi, la Capogruppo provvede a coprirli mediante appositi versamenti.
7. Gli oneri di ogni natura e le spese di gestione e di amministrazione derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno imputate ai singoli patrimoni di competenza.
8. Eventuali eccedenze rilevate al momento della chiusura delle gestioni saranno retrocesse alla Capogruppo.